



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 784
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 agosto 2022

INDICE**Commissioni riunite**2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 3 agosto 2022

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(2636) Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

(243) VITALI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. – Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. – Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. – Riforma della giustizia tributaria

(1661) FENU ed altri. – Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

(1687) MARINO. – Codice del processo tributario

(2476) MISIANI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 210 emendamenti, pubblicati in allegato.

Informa altresì che sono state preannunciate le seguenti riformulazioni: 1.16 (testo 2), 1.31 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.75 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.28 (testo 2), 2.53 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 2.0.10 (testo 2), 2.0.11 (testo 2), 2.0.12 (testo 2), 4.15 (testo 2) e 4.19 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa infine che il senatore Fenu ha ritirato la propria firma dall'emendamento 2.0.10 (testo 2) e che la senatrice Papatheu aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.11.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MARINO (*IV-PSI*), che esprime stupore per la decisione della Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare per domani l'esame in Assemblea dei provvedimenti in titolo. Pur confermando la volontà del proprio Gruppo di portarne a termine l'*iter*, anche per rispettare le condizioni poste dal PNRR, chiede che le Commissioni possano disporre di tempi più adeguati alla complessità delle questioni.

Il PRESIDENTE ritiene possibile una rimodulazione dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario FRENI anticipa un parere favorevole sugli emendamenti 1.26, 1.66, 1.88 (identico all'emendamento 1.89), 1.100, 2.1 (identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4), 2.16, 2.42 (identico agli emendamenti 2.30, 2.40, 2.41, 2.43 e 2.44), 2.47 e 4.17.

Propone quindi di riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.16, 1.38, 1.51, 1.75, 2.28, 2.30, 2.53, 2.0.10 e 4.19 e in un testo 3 l'emendamento 2.0.12, preannunciando sugli stessi il parere favorevole del Governo.

Chiarisce infine che sugli emendamenti aventi carattere oneroso l'istruttoria è ancora in corso, così come potrebbe essere oggetto di un'ulteriore revisione il 2.30 (testo 2).

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) rileva che sugli emendamenti relativi alla denominazione delle commissioni tributarie e alla sezione tributaria presso la Corte di cassazione il Sottosegretario non si è espresso.

Si associa il senatore MARINO (*IV-PSI*) con riferimento agli emendamenti sull'autonomia dei giudici tributari dal MEF.

Il PRESIDENTE assicura che gli argomenti citati saranno ancora oggetto di esame.

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) invita i firmatari a valutare la proposta di riformulazione degli emendamenti avanzata del rappresentante

del Governo e a far conoscere le rispettive decisioni alla ripresa dei lavori, prevista per le ore 18,30, ovvero al termine della seduta di Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 19,30.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) segnala la necessità che anche coloro che non hanno partecipato alle riunioni informali dispongano di tutti gli elementi informativi necessari per comprendere i vari passaggi legislativi e politici.

In secondo luogo, richiama nuovamente tematiche dalla grande valenza politica, affrontate, per esempio, in alcuni dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, che riuscivano a conciliare la parte processuale e quella ordinamentale, come l'istituzione della sezione presso la Corte di cassazione, la denominazione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e l'indipendenza dei giudici dal MEF. Prima di procedere oltre invita quindi il Presidente ad affrontare tali tematiche.

Quanto infine agli emendamenti, chiede delucidazioni in merito ad alcune delle proposte di riformulazione avanzate.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita il rappresentante del Governo a spiegare la *ratio* dell'ultima frase dell'emendamento 2.0.12 (testo 3).

Il sottosegretario FRENI chiarisce che, alla luce degli approfondimenti condotti, è emerso che nei giudizi di rimborso a istanza del contribuente debba essere quest'ultimo a dare prova della fondatezza delle sue rivendicazioni.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e CALIENDO (*FIBP-UDC*) e il sottosegretario FRENI, in esito al quale l'emendamento viene momentaneamente accantonato per un ulteriore approfondimento sulla formulazione del testo.

Il sottosegretario FRENI informa che è stata completata l'istruttoria su emendamenti onerosi e che sono state presentate delle nuove proposte di modifica sui temi da essi trattati. Si tratta degli emendamenti 1.2000 (già 1.84), 2.0.11 (testo 2) e 2.30 (testo 3), pubblicati in allegato.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) interviene sull'emendamento 2.0.11 (testo 2), in tema di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, esprimendo perplessità sulla soglia di 100.000 euro, sulla percentuale del 5 per cento e sulla mancata differenziazione tra primo e secondo grado di giudizio.

Il sottosegretario FRENI comunica che, al termine dell'istruttoria svolta, si è ritenuto di non differenziare tra soccombenza in primo o in

secondo grado e che la percentuale del 5 per cento è stata individuata al fine di testimoniare l'intento deflattivo sul contenzioso.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiede quindi conto, con riferimento all'emendamento 1.38 (testo 2), della previsione di far partecipare ai concorsi anche i laureati in scienze economiche aziendali.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) sottolinea la riformulazione dell'emendamento 1.31, di identico, sottoscritto dal senatore Dell'Olio.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il tema è stato oggetto di approfondimento e confronto. Ricorda quindi che anche il corso di laurea in scienze economiche e aziendali prevede lo studio del diritto tributario.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) si sofferma quindi sulle proposte 1.75 (testo 2) e 1.76, in materia di Ufficio ispettivo, ritenendo quest'ultimo più idoneo a garantirne l'autonomia.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricorda che comunque tale Ufficio non può agire in maniera indipendente.

Il sottosegretario FRENI assicura che con l'emendamento 1.75 (testo 2) si raggiungerebbe l'intento desiderato dalla senatrice Rossomando.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) evidenzia la portata dell'emendamento 2.1, identico agli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, ritenendo che l'effetto deflattivo sarebbe più facilmente ottenibile con l'emendamento 2.7 sul principio di diritto.

Il sottosegretario Anna MACINA evidenzia che la deflazione sarà comunque assicurata perché il principio di diritto è contenuto nella riforma del diritto civile.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede dei chiarimenti sull'emendamento 2.0.11 (testo 2).

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene più opportuno che sui dati del contenzioso prenda la parola il sottosegretario Freni.

Il sottosegretario FRENI ricorda in premessa che tra gli obiettivi del PNRR rientra l'abbattimento del contenzioso presso la Corte di cassazione e fornisce quindi i dati, con riferimento al numero delle cause, al loro valore economico e agli esiti in giudizio.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) giudica l'emendamento inutile, in quanto difficilmente il contribuente vittorioso in primo e secondo grado

chiederà una definizione agevolata, visto che perderebbe quanto già versato e che sarebbe anche chiamato a pagare un ulteriore 5 per cento.

Sul punto intervengono il sottosegretario FRENI, i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*), CUCCA (*IV-PSI*) e FENU (*M5S*), e il PRESIDENTE, che ricorda come un intervento legislativo sul punto sia stato ritenuto necessario dagli esperti chiamati in audizione.

I senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*), che si associa alle parole del senatore Cucca, e MARINO (*IV-PSI*) chiedono una modifica del testo dell'emendamento.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) riterrebbe più utile tornare alla formulazione originaria dell'emendamento.

Replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ritiene ci sia il rischio di varare solo una norma manifesto, che non abatterà i contenziosi pendenti in Cassazione.

Il sottosegretario FRENI ipotizza una modifica del comma 9.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) si associa, perché la possibilità di vedersi restituire le somme già versate avrebbe davvero un effetto deflattivo.

Condivide il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che ipotizza anche la trasformazione delle somme già versate e da avere indietro in crediti di imposta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA invita a considerare che in Cassazione il contribuente perde nel 52 per cento dei casi, quindi una definizione agevolata avrebbe sempre una sua attrattività. Ad ogni modo avverte che la modifica del comma 9 potrebbe richiedere una copertura, allungando così i tempi di esame.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) considera più idoneo allo scopo il testo base dell'emendamento. Rileva che è opportuno un ulteriore confronto politico sulle riformulazioni proposte dal Governo.

Anche per il senatore FENU (*M5S*) sarebbe opportuno tornare alla prima versione dell'emendamento. Giudica quindi necessario, ai fini deflattivi, prevedere la definizione agevolata per tutti i gradi di giudizio.

Il sottosegretario FRENI ricorda che il primo obiettivo della riforma è la riduzione del contenzioso e non la deflazione dei ricorsi, fermo restando che i due intenti possono procedere congiuntamente.

Il PRESIDENTE sottolinea che oltre al caso di chi ha vinto in primo e secondo grado c'è anche quello di chi ha vinto in uno solo dei due, quindi la proposta potrebbe comunque raggiungere il suo scopo.

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al senatore Bagnai se accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) la respinge, in quanto l'intento della propria parte politica è di ridurre contemporaneamente il contenzioso e il numero dei ricorsi futuri.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede ai rappresentanti del Governo dati sul numero di cause aventi valore sopra e sotto i 100.000 euro e sull'effettiva esigibilità delle somme richieste.

Il senatore FENU (*M5S*) a sua volta sollecita il Governo a fornire i dati sulle percentuali di successo in Cassazione di chi ha vinto nei primi due gradi di giudizio.

Replica il sottosegretario FRENI. Alla luce della discussione, rinvia alla successiva seduta la riformulazione di un emendamento relativo alla definizione delle liti pendenti. Si considera ritirato il 2.0.10 e sarà riesaminato il 2.0.11 nel testo riformulato.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ripropone il tema dell'Ufficio ispettivo e solleva quelli del ruolo del personale amministrativo e delle materie del tirocinio.

Replica il PRESIDENTE.

Sui titoli di accesso al concorso interviene il senatore MARINO (*IV-PSI*).

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita il Presidente a procedere con maggiore approfondimento al fine di permettere una valutazione più attenta delle riformulazioni proposte dal Governo.

Il PRESIDENTE riconosce la necessità sollevata dal senatore Pillon.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) informa che alle 21 è prevista una riunione del proprio Gruppo, quindi chiede di non procedere con i lavori oltre quell'orario.

Richiama poi i temi del trasferimento dal MEF alla Presidenza del Consiglio e i compiti di organizzare e gestire la giustizia tributaria e della denominazione delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che sul primo tema c'è un problema di copertura, perché il transito del personale avrebbe un costo, mentre sul secondo non c'è competenza del Ministero dell'economia, bensì di altro Ministero.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) richiama la questione della definizione agevolata delle liti pendenti sollecitando un ripensamento sul parere contrario all'estensione di tale possibilità anche nei giudizi di primo e secondo grado.

Il PRESIDENTE prende atto.

Avverte poi che, non essendovi state ulteriori obiezioni, le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo si intendono accolte dai rispettivi presentatori e che potranno essere trasmesse per i prescritti pareri alle Commissioni 1^a e 5^a.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare una nuova seduta per domani, 4 agosto, alle ore 10.30.

Convengono le Commissioni riunite.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc'anzi, le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani, giovedì 4 agosto, alle ore 10,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
NN. 243, 714, 759, 1243, 1661, 1687, 2476, 2636**

Art. 01.

01.1

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545 e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*Commissione Tributaria*", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "*Organi della giurisdizione tributaria*";

b) le parole: "*Commissione/i Tributaria/e provinciale/i*", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "*Tribunale/i Tributario/i*";

c) le parole: "*Commissione /i Tributaria/e regionale/i*" sono sostituite dalle parole: "*Corte/i d'Appello Tributaria/e regionali/i*".».

Art. 1.

1.1

FENU

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente:* «01. Le parole: "Commissione Tributaria Provinciale", "Commissione Tributaria Regionale", "Commissioni Tributarie Provinciali" e "Commissioni Tributarie Regionali" ovunque ricorrono nel presente disegno di legge e nel Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "Tribunale Tributario", "Corte di Appello Tributaria", "Tribunali Tributarie" e "Corti di Appello Tributarie".»;

b) *alla lettera r), tabella F, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *alla rubrica dopo la parola: «tributarie» sono inserite le seguenti: «e nei Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie»;*

2) *dopo le parole: «Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «- Tribunale Tributario»;*

3) *dopo le parole: «Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «- Corte di Appello Tributaria»;*

4) *dopo le parole: «È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale» sono inserite le seguenti: «o di Corte di Appello Tributaria».*

1.2

MARINO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) in tutto il testo del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545:

– le parole «commissioni tributarie provinciali e regionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tribunali tributari e corti di appello tributarie»;

– le parole «commissioni tributarie provinciali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tribunali tributari»;

– le parole «commissioni tributarie regionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «corti di appello tributarie»;

0b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (Gli organi della giurisdizione tributaria) – 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati secondo criteri di efficienza e di professionalità in tribunali tributari aventi sede nel capoluogo di ogni provincia e corti di appello tributarie aventi sede nel capoluogo di ogni regione. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie possono essere articolati in sezioni. È istituita la sezione tributaria della Corte di cassazione.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da tribunali tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano le disposizioni della presente legge compatibili con le norme di legge e dello statuto delle province che le riguardano.

3. L'organizzazione e la gestione degli organi della giurisdizione tributaria è affidata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi del-

l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. I magistrati tributari ed il personale amministrativo di supporto alla giurisdizione, ai fini del rapporto di lavoro, fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono confermati laddove idonei quelli attualmente in uso, od individuati locali demaniali per l'operatività degli Organi di giurisdizione in materia tributaria. I locali dove hanno sede i Tribunali Tributari e le Corti d'Appello Tributarie, idonei a sedi giudiziarie, devono garantire efficienza e decoro all'istituzione. Con appositi decreti da emanarsi entro il 31 dicembre 2022 devono essere individuate e dismesse le sedi che comportano una spesa erariale non conforme alle finalità generali della presente legge.

5. Il processo tributario è regolato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili".».

b) Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione organica del ruolo dei giudici tributari onorari e di quello della magistratura tributaria è stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. In sede di prima applicazione della presente legge l'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 750 unità presso i tribunali tributari e 300 unità presso le corti di appello tributarie»;

c) Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (*Ordine giudiziario tributario*) – 1. Con il riordino dei preesistenti organi di giustizia tributaria ai sensi dell'art. 1, è istituita la magistratura tributaria, con ruolo autonomo rispetto alle altre magistrature, nel quale vengono inseriti i magistrati tributari. Alla magistratura tributaria si accede con le modalità e procedure di cui al Capo II. Il ruolo è formato ed aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. L'ordine giudiziario tributario è formato dai magistrati tributari di ogni ordine e grado di tribunale e corte d'appello tributaria.

3. All'ordine giudiziario tributario appartengono anche i giudici tributari onorari presso il Tribunale Tributario. All'incarico di giudice tributario onorario si accede con le modalità e procedure di cui all'articolo 5. I giudici tributari onorari, all'atto della loro prima nomina, vengono inseriti nel proprio ruolo, il quale è distinto da quello dei magistrati tributari. Il ruolo è formato ed aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

4. Alla istituzione di nuovi tribunali o corti d'appello tributarie in ragione dell'eventuale assetto provinciale o regionale del territorio della Re-

pubblica italiana, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per particolari ragioni di opportunità o risparmio erariale, può essere previsto, su proposta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, qualora non comporti danno per la difesa del contribuente o dell'Amministrazione, l'accorpamento in un'unica sede di due o più Tribunali tributari provinciali.

d) Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie) – 1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono composti dai magistrati tributari di cui al Capo II del decreto legislativo 31 dicembre 1992 e sono suddivisi in Sezioni. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto, rispettivamente, un presidente che presiede anche la prima sezione.

2. L'assegnazione ad una sezione presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.

3. Al fine di assicurare la corretta rotazione e composizione dei collegi, a ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro componenti.

4. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione e ad udienza alterne, o in caso di sua mancanza, dal vicepresidente di sezione e giudica con un numero invariabile di tre votanti. Ove, per qualsiasi motivo, non si raggiunga il numero di componenti necessari per costituire un collegio giudicante, il primo presidente designa in loro sostituzione componenti di altre sezioni appartenenti allo stesso grado di giudizio, in base a criteri e liste predeterminati annualmente, con decreto motivato da emanarsi senza ritardo. Il decreto presidenziale resta valido per non oltre due mesi e non può essere prorogato.

5. Dei Tribunali Tributari fanno parte anche i giudici tributari onorari, competenti a giudicare i procedimenti di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dalla presente legge;

6. Ciascuna sezione dei giudici tributari onorari presso i Tribunali Tributari è composta da tre componenti. La sezione dei giudici tributari onorari giudica in composizione monocratica.

7. Annualmente il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria individua le sedi di Tribunale Tributario o di Corte di Appello Tributaria le quali, per oggettive circostanze di carattere geografico-territoriale o connesse alle caratteristiche del carico di lavoro giudiziario, siano da considerare disagiate. In via generale, per essere individuata quale disagiata, una sede deve presentare almeno i seguenti requisiti minimi: non deve avere avuto copertura dei posti in organico messi a concorso nell'ultimo bando pubblicato e lo scoperto di organico deve essere pari o superiore al 25%. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria stabilisce

con proprio regolamento i benefici economici e di carriera riconosciuti al magistrato tributario o al giudice tributario onorario che dia la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga per almeno quattro anni.

8. Al verificarsi di perduranti gravi carenze di organico segnalate dal Presidente di un Tribunale Tributario o Corte di Appello Tributaria, riferite ad un periodo temporale non inferiore al trimestre e non superiore all'anno, le quali pregiudichino o rendano particolarmente difficoltoso comporre nella sede un numero di sezioni tali da assicurarne il corretto e minimo funzionamento, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può disporre l'applicazione in via non esclusiva presso di essa di componenti di altre sedi mediante interpello nazionale. In caso di esito, anche parzialmente, negativo di tale interpello, il Consiglio di Presidenza può disporre applicazioni d'ufficio, secondo le modalità stabilite in apposita risoluzione, fino alla copertura delle vacanze con le procedure concorsuali previste. Le applicazioni disposte non potranno eccedere il periodo temporale indicato di presenza delle eccezionali difficoltà di organico. L'applicazione d'ufficio comporta il riconoscimento dell'indennità di trasferta e di missione prevista per il personale dello Stato.

9. Il presidente del Tribunale Tributario o della Corte di Appello Tributaria, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle funzioni dal presidente di sezione con la più alta valutazione di professionalità e con maggiore anzianità nella carica e, in caso di pari anzianità, da quello maggiore di età. Nel caso in cui non vi siano altri presidenti di sezione in servizio, il presidente sarà sostituito dal vice presidente con la più alta valutazione di professionalità e con maggiore anzianità di servizio e, se assente anche quest'ultimo, dal magistrato tributario con la più alta valutazione di professionalità e con maggiore anzianità; a parità prevarrà il componente con maggiore anzianità anagrafica».

e) Al comma 1, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Il capoverso «Art. 4» è soppresso;*
- *Dopo il capoverso «Art. 4- quater» inserire il seguente:*

«Art. 4-quinquies.

(Tirocinio)

1. I magistrati tributari nominati a seguito di concorso per esame di cui all'articolo 4 devono sostenere un tirocinio della durata di otto mesi effettuato presso i Tribunali tributari. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Valgono in quanto compatibili le norme per l'uditorato presso la magistratura ordinaria.»;

f) Al comma 1, lettera l), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie già facenti parte del ruolo unico ad esaurimento di cui alla all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1 gennaio 2022, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie reclutati a seguito del concorso di cui all'art. 4 cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età"».

g) Al comma 1, lettera m), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Al comma 1 le parole "Il ministro delle Finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro determina il compenso fisso mensile" sono sostituite da "La legge determina il compenso fisso mensile";

h) Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Nella fase transitoria e di prima attuazione, al fine di non creare interruzione nell'attività giurisdizionale, possono presentate opzione di nomina del ruolo dei magistrati tributari i giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;*
- b) Presenza nel ruolo unico da almeno due anni;*
- c) Non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.*

3-bis. Sarà oggetto di valutazione il possesso di altri titoli di studio oltre la laurea di cui alla lettera *a)*, e gli altri titoli previsti dalla legge.

3-ter. I magistrati in servizio confermati ai sensi del presente articolo, qualora iscritti in un albo professionale, dovranno presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria documentazione attestante la cancellazione entro 30 giorni dalla nomina.

3-quater. La laurea in economia e commercio non dà accesso alle funzioni di giudice unico.».

Conseguentemente, in tutto il testo del disegno di legge:

– le parole «commissioni tributarie provinciali e regionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunali tributari e le corti di appello tributarie;

– le parole «commissioni tributarie provinciali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunali tributari»;

– le parole «commissioni tributarie regionali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «corti di appello tributarie»;

1.3

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1, prima della lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

«0a) le parole: "commissione tributaria provinciale" e "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti "Tribunale tributario" e "Corte d'appello tributaria"».

1.4

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(La giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

3. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.

4. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 504 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 177 unità presso le commissioni tributarie regionali"».

1.5

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

All'articolo 1, comma 1, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

1.6

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

All'articolo 1, comma 1, lettera a) le parole: «le Commissioni tributarie provinciali e regionali», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «i Tribunali tributari e le Corti d'appello tributarie».

1.7

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», sostituire le parole: «presso le commissioni tributarie provinciali e regionali», con le seguenti: «presso i Tribunali Tributari ex Commissioni tributarie provinciali e Corti d'Appello Tributarie ex Commissioni tributarie regionali»;*

b) *alla lettera c), capoverso «Art. 4»:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Nomina dei giudici tributari)»;*

2) *al comma 1, dopo le parole: «mediante un concorso per esami bandito», inserire le seguenti: «ed espletato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con cadenza di norma annuale,»;*

3) *al comma 2, sostituire le parole: «effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860», con le seguenti: «effettuata con le procedure del concorso per magistratura ordinaria»;*

4) *al comma 6, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati», con le seguenti: «il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nomina la commissione esaminatrice ed eventuali sottocommissioni. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, con propria delibera nomina»;*

c) *alla lettera d), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «f) avere superato l'esame di diritto tributario ovvero conseguito un master in diritto tributario»;*

d) *alla lettera e), capoverso «Art. 4-ter»:*

1) *al comma 2, sostituire le parole: «Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «Il concorso è bandito con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che*

determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi provvedimenti»

2) *al comma 4, sopprimere le parole:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa»;

3) *al comma 5, sostituire le parole:* «capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze», *con le seguenti:* «capitolo di spesa del bilancio del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

e) *alla medesima lettera e), al capoverso «Art. 4-quater», comma 1, sopprimere le parole:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa».

1.8

MARINO, CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono attribuite l'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria per garantire la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.»

b) *alla lettera c), capoverso «Art. 4», comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti* «Presidente del Consiglio»;

c) *alla lettera d), capoverso «Art. 4-ter»:*

3. *al comma 2, sostituire le parole* «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti* «Presidente del Consiglio»;

4. *al comma 4, sostituire le parole* «Ministro dell'economia e delle finanze», *con le seguenti* «Presidente del Consiglio», *e le parole* «il Ministero dell'economia e delle finanze», *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio»;

d) *alla lettera d), capoverso «Art. 4-quater»:*

3. *al comma 1, sostituire le parole* «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti* «Presidente del Consiglio»;

4. *al comma 10, sostituire le parole* «il Ministero dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio», *e sopprimere le parole:* «, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze».

e) *alla lettera i), punto 1), capoverso «1.» sostituire le parole* «Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti* «Presidente del Consiglio»;

f) alla lettera p), capoverso «Art. 24-bis», commi 4, 5 e 6, *sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidenza del Consiglio».*

Al comma 4, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidente del Consiglio»;

Ai commi 9 e 11, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidenza del Consiglio».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 3, lettera c), sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Presidente del Consiglio».

1.9

MISIANI, MIRABELLI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera a), Capoverso Art. 1-bis, comma 3, le parole: « in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: « in 504 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 177 unità presso le commissioni tributarie regionali»

Conseguentemente:

– al comma 9, sostituire le parole:« 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità» con le seguenti:« 83 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 581 unità»

– ai relativi maggiori oneri, pari a 1,487 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,974 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,461 milioni di euro per l'anno 2025, a 5,948 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,435 milioni di euro per l'anno 2027, a 8,922 milioni di euro per l'anno 2028, a 10,409 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,896 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.10

D'ANGELO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis», comma 3, sostituire le parole: «in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126» con le seguenti: «in 495 unità presso le commissioni tributarie centrali e 151»;*

2) *al comma 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «68 unità» con le seguenti: «78 unità»;*

b) *sostituire le parole: «476 unità» con le seguenti: «546 unità»*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei numeri 1) e 2), pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036, 12 milioni di euro per l'anno 2037, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2038 al 2042, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2043 al 2049, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.11

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:« 4. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:« Ministro dell'economia» sono sostituite dalle seguenti:«Presidente del Consiglio dei Ministri»;*

2) *al comma 4, le parole:« con decreto del Ministro dell'economia» sono sostituite dalle seguenti:«con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;*

b) *al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole:*« con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» *sono sostituite dalle seguenti:*«con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

2) *al comma 10, sopprimere le parole da:*« e sono coordinate» *fino alla fine del comma;*

c) al comma 1, lettera i), numero 1), comma 1, le parole:« con decreto del Ministro dell'economia» *sono sostituite dalle seguenti:*«con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

d) al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: « n-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

e) al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:

"2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

2-ter. All'Ufficio ispettivo è attribuito altresì, in via esclusiva, il potere di svolgere attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza.

2-quater. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria.»"

f) dopo il comma 2, inserire il seguente:« 2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.»

1.12

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere i seguenti:

«Art. 1-ter.

(Autonomia della Magistratura Tributaria)

1. L'organizzazione e la gestione della Giustizia Tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'Organo Giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo Comma della Costituzione.

Art. 1-quater.

(Trasferimento della Direzione della Giustizia Tributaria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie svolte dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro dell'Economia e delle Finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e Finanze».

1.13

GRIMANI, MASINI, RICETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Fatte salve le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 101 della Costituzione, il Ministero della giustizia esercita, nell'ambito della giurisdizione tributaria, la propria competenza nelle seguenti materie:

- a) gestione del personale afferente alla giurisdizione tributaria;
- b) predisposizione delle tabelle di composizione degli uffici a supporto delle Commissioni tributarie;

- c) svolgimento delle attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare;
- d) organizzazione e gestione dei concorsi per l'accesso alle carriere di magistrato o giudice tributario;
- e) promozione dell'azione disciplinare;
- f) ogni altra questione di carattere organizzativo riferita alla giurisdizione tributaria e non riservata ad altri organi.

3-ter. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma precedente, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 4, le parole «Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed» sono soppresse;
- b) al medesimo articolo 1, comma 5, le parole «Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed» sono soppresse;
- c) all'articolo 11, comma 5-bis, le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- d) all'articolo 12, comma 2, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- e) all'articolo 13, comma 1, le parole «Il ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della giustizia con proprio decreto»;
- f) all'articolo 16:
 - i) al comma 1, le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della giustizia e dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione»;
 - ii) al comma 6, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- g) all'articolo 17, comma 1, le parole «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e «Ministero della giustizia»;
- h) all'articolo 24, comma 1, lettere d) ed e), le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- i) all'articolo 28, comma 1, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- j) all'articolo 29:
 - i) al comma 1, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
 - ii) al comma 2, le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- k) all'articolo 30, comma 1, le parole «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
- l) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole «Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

m) all'articolo 33, comma 3, le parole «Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

n) all'articolo 41, comma 1, le parole «scuola centrale tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Superiore della Magistratura».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero della giustizia» e le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministro della giustizia».

1.14

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art 1-bis.», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.».

1.15

PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) 1. Del collegio giudicante fa parte un laureato in economia che abbia frequentato corsi di laurea che consentano la possibilità di sostenere l'esame di dottore commercialista.

2. Le modalità di nomina degli esperti di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro della giustizia entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Gli esperti nominati secondo i criteri del comma 2 durano in carica tre anni e possono essere confermati.

1.16 (testo 2)

PITTELLA

All'articolo 1, comma 1:

a) alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole «450» e «126» rispettivamente con le seguenti «448» e «128»;

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera: a-bis) all'articolo 2, comma 4, le parole «quattro giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti parole «due magistrati o giudici tributari».

Dopo il comma 13, inserire il seguente: 13-bis. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

1.16

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 2, comma 4, le parole «quattro giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o giudici tributari».

1.17

PITTELLA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b), con la seguente: « b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 – (I Presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni) – 1. I presidenti delle commissioni tributarie, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, secondo la graduatoria redatta sulla base della tabella F."»;

b) alla lettera d), capoverso Art. 4-bis, al primo comma, dopo le parole: « in materie giuridiche» sono aggiunte le seguenti:« o economiche»

c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:« 7-bis. I giudici tributari non provenienti dalle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile

e militare, non collocati in quiescenza e con un'età inferiore ai 65 anni in possesso di laurea in giurisprudenza o economia almeno quadriennale, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito sino alla copertura dei posti in sede di prima applicazione della riforma, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i giudici di cui al precedente comma, in possesso dei seguenti requisiti: non beneficiare di trattamento pensionistico e non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge. Al fine delle valutazioni per il transito dovranno essere attribuiti dei punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolata alla data di scadenza dei termini che saranno stabiliti per la presentazione delle istanze di riassorbimento.».

1.18

FENU

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 – (I presidenti, i presidenti di sezione ed i vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari, Corti di Appello Tributarie e delle sezioni).

1. I presidenti, i presidenti di sezione ed i vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari sono nominati tra i magistrati dei Tribunali Tributari secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11.

2. I presidenti, i presidenti di sezione ed i vicepresidenti di sezione delle Corti di Appello Tributarie sono nominati tra i magistrati delle Corti di Appello tributarie o tra quelli che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di magistrato nei Tribunali Tributari, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11."».

1.19

MAIORINO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.4», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo e al secondo comma dopo le parole: «concorso per» inserire le seguenti: «titoli ed»;

b) al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I titoli valutabili al termine delle prove scritta e orale sono quelli connessi all'esperienza professionale derivante dall'aver svolto l'attività di giudice tributario nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. La graduatoria finale è redatta sommando al punteggio ottenuto dai candidati che abbiano superato la prova orale, quello degli eventuali titoli prodotti dagli stessi all'atto della domanda di concorso, calcolato secondo i punteggi che verranno determinati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», ovunque ricorrano, dopo le parole: «concorso per» inserire le seguenti: «titoli ed».

1.20

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 4», comma 3, le parole «e sul diritto civile o commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «diritto amministrativo e costituzionale e su diritto civile o commerciale».

1.21

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art.4» al punto 3 dopo le parole: «sul diritto civile o commerciale», sono inserite le seguenti: «o amministrativo».

1.22

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4»:

a) al comma 3 sopprimere le parole: «nonché in una prova relativa alla redazione di una sentenza tributaria»;

b) al comma 4, alla lettera g), sopprimere le parole «e privato».

1.23

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La prova orale verte su:

- a) diritto tributario;
 - b) diritto tributario processuale;
 - c) diritto tributario europeo e internazionale;
 - d) diritto civile e diritto processuale civile;
 - e) elementi di diritto penale tributario;
 - f) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;
 - g) diritto commerciale ed elementi di diritto della crisi d'impresa;
 - h) elementi di diritto dell'Unione Europea;
 - i) economia aziendale;
 - l) bilanci d'impresa e principi contabili;
 - m) elementi di informatica giuridica;
 - n) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.».
-

1.24

BAGNALI, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, lettera c), al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «diritto tributario» sono inserite le seguenti «diritto tributario internazionale, diritto internazionale tributario, diritto tributario unionale, diritto tributario dell'impresa»;

b) alla lettera h) sono soppresse le parole «elementi di».

1.25

MARINO, CUCCA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), aggiungere, in fine, la seguente parola: «tributario»;*
 - b) sostituire la lettera g) con la seguente: «g) economia aziendale»;*
 - c) sostituire la lettera h) con la seguente: «h) contabilità e bilancio».*
-

1.26

TURCO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», al comma 4, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «elementi di».

1.27

QUARTO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e titoli, l'aver prestato servizio per non meno di un anno presso l'Ufficio del processo, istituito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113.».

1.28

CONZATTI, CUCCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), capoverso «Art. 4», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;*
- b) alla lettera d), capoverso «Art. 4-ter»:*

1. al comma 2, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

2. *al comma 4, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti «Ministro della Giustizia», e le parole «Ministero dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «Ministero della Giustizia».*

c) alla lettera d), capoverso «Art. 4-quater»:

1. al comma 1, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

2. al comma 10, sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero della Giustizia», e sopprimere le parole: «, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze».

d) alla lettera i), punto 1), capoverso «1.» sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

e) alla lettera p), capoverso «Art. 24-bis», commi 4, 5 e 6, sostituire le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministero della Giustizia».

Al comma 4, sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia»;

Ai commi 9 e 11, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministero della Giustizia».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 3, lettera c), sostituire le parole «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti «Ministro della Giustizia».

1.29

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 4", comma 6, sostituire le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministro della giustizia";

b) al comma 1, la lettera d), capoverso "Art. 4-ter":

1) al comma 2, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", ovunque ricorrano, con le seguenti: "Ministro della giustizia";

2) al comma 4, s sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" ovunque ricorrano, con le seguenti: "Ministro della giustizia";

3) al comma 5, sostituire i primi due periodi con i seguenti: "Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura for-

fetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa del Programma "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi", dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.";

c) al comma 1, la lettera d), capoverso "Art. 4-quater":

1) al comma 1, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministro della giustizia";

2) sostituire il comma 10, con il seguente: «10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»;

d) alla lettera i), numero 1), capoverso «1, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministro della giustizia";

e) al comma 9, sostituire le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" con le seguenti: "Ministero della giustizia".

1.30

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera d), il capoverso Art. 4-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami) – 1. Al concorso per esami, sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero di diploma di laurea in economia conseguito in corsi universitari idonei all'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, nonché, in ogni caso, dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili;
 - c) essere di condotta incensurabile;
 - d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.».
-

1.31 (testo 2)

GAUDIANO, FENU

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», le parole da: «non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti » sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti».

1.31

GAUDIANO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», sostituire le parole: «di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti» con le seguenti: «di laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti, nonché dei seguenti requisiti:».

1.32

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Alla lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole «diploma di laurea in giurisprudenza» inserire le seguenti: «ovvero in Economia e Commercio ove siano in possesso di Master di II livello in diritto tributario», e dopo le parole «di durata non inferiore a quattro anni», inserire le seguenti: «o in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.».

1.33

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 4-bis.», al comma 1, sostituire la parola: « giurisprudenza», con le seguenti: « materie giuridiche o

economiche-aziendali, che consentano la possibilità di sostenere l'esame di dottore commercialista e di accedere al concorso di giudice tributario».

1.34

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 1 lettera d), capoverso «4-bis comma 1» dopo le parole «diploma di laurea in giurisprudenza» sono aggiunte le parole «o in economia e commercio».

1.35

CARBONE, MARINO, CUCCA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole «diploma di laurea in giurisprudenza» inserire le seguenti: «o in economia e commercio».

1.36

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis, dopo le parole "diploma di laurea in giurisprudenza" inserire le seguenti: "o in economia".

1.37

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo le parole «laurea in giurisprudenza» aggiungere le seguenti: «e del diploma di laurea in economia».

1.38 (testo 2)

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

All'articolo 1, comma 1, lett. d), capoverso Art. 4-bis, le parole da «non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti » sono sosti-

tuite dalle seguenti: «*non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti prevalenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti*».

1.38

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

All'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «quattro anni» aggiungere le seguenti: «laureati in possesso del diploma di laurea in economia conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che abbiano conseguito l'abilitazione a dottore commercialista e risultino iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni».

1.39

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, dopo le parole: « del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a 4 anni» cono aggiunte le seguenti: « e i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in economia conseguito in corsi universitari idonei all'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista,».

1.40

MARINO, CUCCA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-bis» sostituire le parole: «, nonché dei seguenti requisiti», con le seguenti: «. Alla laurea in giurisprudenza è equiparato il diploma di laurea in economia conseguito in corsi universitari idonei all'accesso all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista. In ogni caso, è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:».

1.41

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-ter», al comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera» aggiungere la seguente: «conforme».

1.42

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-quater», al comma 1 dopo le parole «adottato previa delibera» aggiungere la seguente: «conforme».

1.43

FENU

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili con almeno quindici anni di anzianità», con la seguente: «tributari»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «anche tra i magistrati,» inserire la seguente: «tributari».*

1.44

TURCO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-quater», comma 2, dopo le parole: «di diritto tributario», inserire le seguenti: «uno titolare dell'insegnamento di contabilità aziendale e bilancio,».

1.45

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-quater, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché da un membro dell'Avvocatura dello Stato".

1.46

CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo l'art. 4-quater inserire il seguente:

«Art. 4-quinquies.

(Disposizioni sui magistrati tributari in tirocinio)

1. I magistrati tributari nominati a seguito di concorso per esame, di cui agli articoli 4 – 4-*quater*, devono svolgere un tirocinio della durata di diciotto mesi che si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati tributari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con delibera, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

3. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

4. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati tributari in tirocinio.

5. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria una relazione concernente ciascun magistrato.

6. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in due periodi: il primo periodo, della durata di 6 mesi, è svolto presso le commissioni tributarie provinciali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella competenza della commissione in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di 6 mesi, è svolto presso le commissioni tributarie regionali.

7. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'magistrato in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato direttivo per gravi e motivate esi-

genze; il programma garantisce all' magistrato in tirocinio un'adeguata formazione e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

8. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su proposta del competente consiglio giudiziario.

9. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

10. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.

11. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito.

12. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria comunica la propria decisione al comitato direttivo.

13. Il magistrato in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, e in una sessione presso gli uffici giudiziari della durata di dieci mesi, che si svolgono nelle modalità sopra descritte.

14. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 13 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 10 e 11, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

Nota illustrativa

Con la presente proposta emendativa si intende introdurre anche per i magistrati tributari reclutati mediante concorso – disciplinato dal disegno di legge in esame – l'obbligo di svolgere il tirocinio formativo, riprendendo la disciplina del tirocinio per i magistrati ordinari di cui al dlgs. n. 26/2006.

1.47

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «4-quater», inserire il seguente:

«Art. 4-quinquies.

(Formazione presso le commissioni tributarie provinciali e regionali)

1. I laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4-*bis*, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le commissioni tributarie provinciali e regionali di cui all'art. 1, della durata complessiva di dodici mesi.

2. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai presidenti delle commissioni tributarie con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4-*bis*, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione.

3. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato tributario che ha espresso la disponibilità. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato tributario nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato tributario non può rendersi affidatario di più di due ammessi. L'attività di magistrato tributario formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Al magistrato tributario formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

4. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato tributario e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

5. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

6. Agli ammessi allo stage è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

7. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma al presente comma sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 6, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

8. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal magistrato formatore tributario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

10. Il magistrato formatore tributario redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

11. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 10, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato tributario, a norma dell'articolo 4.

12. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i magistrati formatori tributari, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

1.48

MISIANI, MIRABELLI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso Art. 4-quater, inserire i seguenti:

«Art. 4-quinquies.*(Tirocinio obbligatorio)*

1. I magistrati tributari nominati a seguito del concorso di cui all'art. 4-ter devono obbligatoriamente svolgere un tirocinio formativo dalla durata di dodici mesi e articolato in due sessioni, la prima delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso sedi universitarie accreditate presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed una seconda della durata di altri sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso le commissioni tributarie provinciali.

2. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Art. 4-sexies.*(Sessione presso le sedi universitarie)*

1. Nella sessione effettuata presso le sedi universitarie accreditate, i magistrati tributari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La sessione presso le sedi universitarie accreditate deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato tributario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti universitari nominati congiuntamente dalle sedi universitarie accreditate e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. I docenti possono a loro volta designare tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati tributari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso le sedi universitarie accreditate, queste trasmettono al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria una relazione concernente ciascun magistrato.

Art. 4-septies.*(Sessione presso le commissioni tributarie)*

1. La sessione presso le commissioni tributarie provinciali si articola in due periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso le

commissioni tributarie provinciali sul territorio nazionale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella competenza in composizione collegiale e monocratica delle commissioni, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato tributario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza; il secondo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso la commissione tributaria provinciale corrispondente a quella di prima destinazione del magistrato tributario in tirocinio.

2. I magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari in tirocinio svolgono i prescritti periodi sono designati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. Al termine della sessione, i singoli magistrati tributari affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al Consiglio di presidenza.

4. In sede di prima applicazione della presente disposizione e, fatta salva diversa previsione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sino al 1° gennaio 2027, con delibera del Consiglio di presidenza sono stabilite le modalità di affidamento dei magistrati tributari in tirocinio presso i magistrati tributari transitati ai sensi dei commi 4 e 9-bis.

Art. 4-opties.

(Valutazione finale)

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. 2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 4-*quater*. 3. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 2 ed all'esito del procedimento indicato al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.».

1.49

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 4-quater, inserire i seguenti:

«Art. 4-quinquies.*(Tirocinio)*

1. I magistrati tributari nominati a seguito del concorso di cui all'art. 4-ter svolgono un tirocinio formativo dalla durata di dodici mesi, anche non consecutivi, presso le commissioni tributarie provinciali.

2. Le modalità di svolgimento del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. La sessione presso le commissioni tributarie provinciali si articola in due periodi:

a) il primo, della durata di sei mesi, è svolto presso le commissioni tributarie provinciali sul territorio nazionale con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella competenza in composizione collegiale e monocratica delle commissioni, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato tributario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza;

b) il secondo, della durata di sei mesi, è svolto presso la commissione tributaria provinciale corrispondente a quella di prima destinazione del magistrato tributario in tirocinio.

4. I magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari in tirocinio svolgono i prescritti periodi sono designati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In sede di prima applicazione, fatta salva diversa previsione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con delibera del Consiglio di presidenza sono stabilite le modalità di affidamento dei magistrati tributari in tirocinio presso i magistrati tributari che hanno esercitato l'opzione per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.

5. Al termine della sessione, i singoli magistrati tributari affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al Consiglio di presidenza.

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio

ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.»

«Art. 4-sexies.

(Formazione continua)

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.».

1.50

PILLON, BAGNAI, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione dei magistrati vincitori di concorso per esame)

1. Prima di entrare in servizio, i magistrati tributari, nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente Legge, devono compiere un periodo di formazione della durata di dodici mesi. Il periodo di formazione si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, consistente in attività di formazione d'aula ed una della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria."».

1.51 (testo 2)

MARINO, CALIENDO

All'articolo 1, comma 1, lettera e):

a) al capoverso «Art. 5», aggiungere i seguenti commi: «2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4-ter svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso i tribunali tributari con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. 3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

b) dopo il capoverso "Art. 5" aggiungere il seguente articolo "5-bis (*Formazione continua dei giudici e magistrati tributari*) – 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19."».

1.51

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «Art. 5», aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

(Tirocinio concorrenti idonei al concorso per giudice delle Commissioni tributarie provinciali e delle Commissioni tributarie regionali)

1. I concorrenti dichiarati idonei al concorso per Magistrato tributario devono compiere un periodo di tirocinio di almeno sei mesi le cui modalità sono definite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. Terminato il tirocinio con esito positivo sono conferite le funzioni di Giudice Tributario.».

1.52

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. I collegi delle Commissioni Tributarie Provinciali sono costituiti dai magistrati tributari e dai giudici tributari di cui all'art. 6-bis fino ad esaurimento dei ruoli di questi ultimi.

2-ter. Fino ad esaurimento dei ruoli composti dai giudici di cui all'articolo 6-bis a seguito dell'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, i collegi delle Commissioni Tributarie provinciali sono costituite da due magistrati tributari e da un giudice tributario.

2-quater. I collegi delle Commissioni Tributarie Regionali sono formati solo dai magistrati tributari e dai giudici tributari previsti dal precedente articolo 5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2030 i Collegi di cui al periodo precedente saranno formati solo dai magistrati tributari."».

1.53

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, dopo lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nomina dei giudici tributari onorari già componenti delle commissioni tributarie Provinciali e regionali)

1. I giudici tributari nominati presso le Commissioni Provinciali e Regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011 n. 183, esclusi i magistrati ordinari amministrativi, militari e contabili possono scegliere, – nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione che ha fissato la cessazione dell'incarico di giudice tributario al compimento del settantesimo anno di età – di essere inseriti nel ruolo di giudice tributario onorario. Sono esclusi i soggetti che abbiano già compiuto il settantesimo anno di età alla data indicata.

2. Ai giudici tributari di cui al presente articolo sono devoluti i ricorsi di competenza del giudice monocratico. I giudici tributari di cui al presente articolo concorrono inoltre alla formazione dei collegi giudicanti delle Commissioni Tributarie Provinciali nelle modalità di cui all'articolo 6.

3. I compensi fisso e variabile spettanti ai giudici tributari onorari saranno adeguati, in sede di revisione, ai nuovi compiti.

4. Le previsioni riferite nella presente legge ai giudici tributari di cui al presente articolo si applicano fino all'esaurimento dei ruoli composti a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1.».

1.54

MARINO, CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 6 inserire il seguente: "Art. 6-bis. (Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione) 1. È istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, ai fini del giudizio di legittimità, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ferma restando la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione.

2. I magistrati di cui all'art. 66, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, compongono la sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con regolamento interno della Corte di cassazione vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione, salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per il transito nella sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale facoltà è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

5. È fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione sino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo."».

1.55

MISIANI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 6 inserire il seguente: "Art. 6-bis. (Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione) 1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, è istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita dai magistrati di cui all'art. 66, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché dai magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nelle modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

6. Fino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo, è fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione"».

1.56

PITTELLA, COMINCINI, ROSSOMANDO, MIRABELLI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione, è istituita, ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione relativamente alle questioni di giurisdizione, una sezione tributaria competente per le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tribu-

taria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione.

2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita dai magistrati di cui all'articolo 66 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dai magistrati tributari di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

4. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo."».

1.57

D'ANGELO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere il capoverso 2.2).

1.58

PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire il capoverso 2.2) con il seguente:

2.2) le parole: «settantacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaquattresimo anno di età a decorrere dal 1 gennaio 2023, settantatreesimo anno di età a decorrere dal 1 gennaio 2024, settantaduesimo anno di età a partire dal 1 gennaio 2025, settantunesimo anno di età a partire dal 1 gennaio 2026, settantesimo anno di età a partire dal 1 gennaio 2027.».

1.59

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

All'articolo 1, lettera l), punto 2, al punto 2.2 la parola: «settantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantaduesimo».

1.60

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 1, lettera 1), numero 2), capoverso 2.2), sostituire la parola: «settantesimo» con la seguente» settantaduesimo».

1.61

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 1, lettera 1), numero 2), il punto 2.2), è sostituito dal seguente: «2.2) sopprimere le parole ", in ogni caso," e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I magistrati di cui al periodo precedente, assunti successivamente al 1 gennaio 2023, cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età."».

1.62

CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera 1), dopo il punto 2.2) inserire il seguente:

"2.3) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. "A Decorrere dal 1° gennaio 2023, ai magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e ai giudici tributari del ruolo unico, di cui al comma 1, è data facoltà di permanere in servizio, su base volontaria, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto."

Nota illustrativa

La disposizione che si intende emendare modifica in più punti l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Nello specifico, il comma 2 viene modificato al fine di precisare che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel citato ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

Con la presente proposta emendativa si vuole concedere, su base volontaria, la possibilità di rimanere in carica per altri due anni.

1.63

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga al comma 2, e fatto salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2026, i soggetti presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico al compimento del settantaduesimo anno di età».

1.64

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga al comma 2, fino al 31 dicembre 2025, i soggetti presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico al compimento del settantatreesimo anno di età».

1.65

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027"».

1.66

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, lettera l), n.4), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole «3 e 5» con le seguenti: «3, 4 e 5».

1.67

FENU

Al comma 1, lettera l), al numero 5), capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tale percentuale può essere modificata annualmente dal Consiglio di Presidenza tenuto conto dei tempi medi di deposito delle sentenze dei magistrati tributari in tutte le sedi giudiziarie;»

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:* «b-bis) rapporto annuo pari o inferiore al sessanta per cento tra il numero dei provvedimenti depositati dal singolo candidato e la media dei provvedimenti depositati dai magistrati tributari, Tale percentuale può essere modificata annualmente dal Consiglio di Presidenza tenuto conto del numero medio di sentenze depositate in tutte le sedi giudiziarie.»

1.68

MARINO, CUCCA

Al comma 1, lett. l), dopo il punto 5), aggiungere il seguente: «5-bis) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Le previsioni di cui al comma 2 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2027».

1.69

MISIANI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

1.70

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:» 1. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della

propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per i provvedimenti di competenza.

2. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.»».

1.71

CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera o).

Nota illustrativa

La disposizione – che si intende sopprimere con la presente proposta emendativa – modifica il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (organo di autogoverno dei giudici tributari), sopprimendo le parole: «affidandone l'incarico ad uno dei componenti» e introduce, altresì, due nuovi commi al medesimo articolo. In particolare, con il nuovo comma 2-*bis* si istituisce l'Ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. La disposizione è volta ad introdurre un meccanismo di vigilanza sull'attività giurisdizionale svolta presso le commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. Detto ufficio può svolgere attività congiunte con il competente ufficio della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di effettuare i controlli di rispettiva competenza. Inoltre, col comma 2-*ter*, oltre a stabilire che i componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, si prevede che il trattamento economico spettante ai componenti giudici tributari è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria. Si tratta di un trattamento economico sostitutivo dei compensi fissi e variabili di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si intende sopprimere tale lettera poiché si vuole garantire l'indipendenza alla magistratura tributaria da qualsiasi ingerenza da parte del potere esecutivo.

1.72

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, alla lettera o) apportare le seguenti modificazioni:

- a) il numero 1) è soppresso;
 - b) il numero 2) è soppresso.
-

1.73

MARINO, CUCCA

Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. È istituito l'Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza, al fine di garantire il buon esercizio delle funzioni di cui al comma 2. L'Ufficio ispettivo è composto da sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

2-ter. L'Ufficio ispettivo svolge altresì attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza. Tale funzione è attribuzione esclusiva dell'Ufficio ispettivo.

2-quater. I soggetti che compongono l'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Agli stessi è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria."».

1.74

MISIANI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

2-ter. All'Ufficio ispettivo è attribuito altresì, in via esclusiva, il potere di svolgere attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza.

2-quater. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento eco-

nomico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria."».

1.75 (testo 2)

MAIORINO

Al comma 1, lettera o), al numero 2), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti «, con carattere d'autonomia e indipendenza»,
 - b) le parole «previa intesa con la» sono sostituite dalle seguenti «col supporto della»
 - c) la parola «congiunte» è soppressa.
-

1.75

MAIORINO

Al comma 1, lettera o), al numero 2), capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Ufficio ispettivo può svolgere attività di ispezione presso le commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di competenza.».

1.76

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera o), numero 2), al capoverso 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « All'Ufficio ispettivo è attribuito, in via esclusiva, il potere di svolgere attività d'ispezione presso le commissioni tributarie, per le verifiche di sua competenza.».

1.77

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera o), numero 2), capoverso «2-bis, sopprimere le parole: », previa intesa con la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze,».

1.78

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera p), capoverso «Art. 24-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «al comma 3 alimentano la» è aggiunta la seguente: « propria» e dopo le parole: «tributaria di merito» sono aggiunte le seguenti: «nonché quella»;

b) al comma 6, dopo le parole «si avvale» con le seguenti: », nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale amministrativo alle dirette dipendenze dell'Ufficio,».

1.79

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, lettera p), dopo il capoverso «Art. 24-bis.», aggiungere i seguenti:

«Art. 24-ter.*(Ufficio status e assenze)*

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio status e assenze, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio status e assenze sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari;
 - b) provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiunti limiti di età, decesso;
 - c) aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;
 - d) comunicazione settimanale all'ufficio concorsi dell'elenco delle vacanze;
 - e) formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei singoli ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie;
 - f) vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

Art. 24-quater.

(Ufficio concorsi).

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio concorsi, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio concorsi sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) predisposizione bando di concorso per la copertura dei posti vacanti;
 - b) catalogazione delle domande e compilazione di una bozza della scheda di valutazione con l'attribuzione dei punteggi determinati ai sensi della normativa vigente;
 - c) relazione al consigliere cui risulta assegnata la regione del posto pubblicato;
 - d) formulazione della proposta per il Consiglio;
 - e) dopo l'approvazione della proposta da parte del Consiglio, formazione del testo definitivo della delibera e predisposizione della pubblicazione e della comunicazione prevista;

f) predisposizione della presa d'atto del decreto del Presidente della Repubblica di nomina o del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di esclusione dei concorrenti per mancanza di requisiti.

Art. 24-quinquies.

(Ufficio studi, rapporti istituzionali e contenzioso).

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio studi, rapporti istituzionali e contenzioso, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio studi, rapporti istituzionali e contenzioso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) redazione dei pareri, delle relazioni e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità;

b) studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria;

c) cura delle pubblicazioni del Consiglio, della biblioteca del Consiglio e della rassegna stampa;

d) acquisizione di tutto il materiale relativo ad atti parlamentari o iniziative legislative di qualsiasi natura riguardanti la Giustizia Tributaria, ovvero ogni altro documento che, anche indirettamente, possa avere attinenza con la Giustizia Tributaria da un punto di vista ordinamentale e processuale;

e) cura ogni rapporto che renda opportuno il collegamento tra il Consiglio di Presidenza e il Parlamento;

f) tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le delibere del Consiglio (ivi compresi quelli pendenti proposti avverso il decreto ministeriale 16 febbraio 1996);

g) tenuta del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato;

h) tenuta del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le delibere del Consiglio, il decreto del Presidente della Repubblica di nomina o il decreto del Ministro delle finanze di decadenza;

i) predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato rela-

tive alle impugnazioni delle sentenze TAR, ivi incluse le ordinanze di sospensiva;

l) predisposizione delle proposte di delibera nell'esercizio del potere di autotutela;

m) esame dei ricorsi, delle ordinanze di sospensiva e delle decisioni dei giudici amministrativi, formulando al Consiglio la proposta in ordine alle impugnazioni o all'invito a resistere in giudizio;

n) rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato e con le avvocature distrettuali per conoscere lo stato degli atti;

o) massimazione delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato.

Art. 24-sexies.

(Ufficio disciplina e incompatibilità)

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio disciplina e incompatibilità, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio disciplina e incompatibilità sono attribuite le seguenti funzioni:

a) tenuta del registro degli esposti di giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, del registro delle iniziative disciplinari, del registro relativo alle convocazioni, esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 12, lettere a), c), d) ed e), e del registro dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie;

b) effettuazione degli accertamenti preliminari previsti dall'articolo 16, comma 2;

c) predisposizione delle proposte di delibera di apertura del procedimento e delle proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari;

d) confezione definitiva delle delibere indicate e predisposizione del decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari

e) formazione del testo della decisione disciplinare

f) emanazione dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni

g) tenuta del registro dei ricorsi in opposizione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio, del registro dei ricorsi straordinari al Capo dello

Stato, del registro dei ricorsi giurisdizionali avverso le indicate decisioni del Consiglio o il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di applicazione della sanzione;

h) predisposizione delle proposte di delibera del Consiglio nonché della redazione delle relazioni richieste dall'Avvocatura dello Stato relative alle impugnazioni delle sentenze TAR, ivi incluse le ordinanze di sospensiva.

Art. 24-septies.

(Ufficio formazione e aggiornamento professionale)

1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio formazione e aggiornamento professionale, al quale sono assegnati un direttore, di livello dirigenziale non generale, che ne è il responsabile, nonché funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, anche appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, per il quale si applicano i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il direttore è nominato con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. All'Ufficio formazione e aggiornamento professionale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) organizzazione e cura dei corsi di formazione dei giudici tributari e coordinamento dei corsi sul piano nazionale;

b) coordinamento con l'Ufficio per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici tributari, istituito presso l'Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza di cui all'articolo 30, al fine dell'organizzazione dei corsi inerenti la formazione informatica.».

1.80

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

"*p-bis)* l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29.*(Alta sorveglianza)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'Alta Sorveglianza sulle Commissioni Tributarie e sui magistrati e giudici tributari e presenta, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria dell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di Presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia di istituti deflattivi del contenzioso. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di chiedere al Consiglio di Presidenza ed ai presidenti di commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e può fare, al riguardo, le comunicazioni che ritiene opportuno al Consiglio di Presidenza.».

1.81

FENU

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Art. 30 (Uffici del Consiglio di presidenza) – 1. Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'ufficio di segreteria, due uffici dirigenziali di livello non generale e tre uffici di livello non dirigenziale, ai quali vengono assegnati due dirigenti di livello non generale, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.*

2. I due uffici dirigenziali di livello non generale sono denominati, rispettivamente: a) Ufficio Status ed Assenze; b) Ufficio concorsi. I tre uffici di livello non dirigenziale sono denominati, rispettivamente: c) Ufficio Studi, Rapporti Istituzionali e Contenzioso; d) Ufficio Disciplina ed Incompatibilità; e) Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale.

3. Il Consiglio di presidenza disciplina con apposito regolamento le competenze ed il funzionamento dei propri uffici.

4. Gli uffici del Consiglio di Presidenza, per l'espletamento dei compiti affidatigli, possono avvalersi dei servizi di cui all'articolo 36.

5. Il Consiglio di Presidenza, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua per i propri uffici le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.";

b) al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente: q-bis) l'articolo 48, è sostituito dal seguente: «Art. 48 (Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie e del Consiglio di Presidenza)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituite venti posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due da destinare agli uffici di cui all'articolo 30, e diciotto alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Tribunali Tributari e di Corti di Appello Tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

1) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie provinciali e regionali 2 unità da destinare agli uffici di cui all'articolo 40;

2) per l'anno 2022, 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 10 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

3) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 50 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali.»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i fini di cui al comma 1, in sede di prima attuazione della presente legge e di costituzione degli uffici, possono essere designati titolari dei due uffici di livello dirigenziale non generale anche funzionari già preposti da almeno cinque anni al coordinamento degli analoghi servizi presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in ragione della particolare e comprovata qualificazione professionale acquisita, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai medesimi fini il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data del 1° gennaio 2023 presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni da tale data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.».

1.82

FENU

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

q-bis) l'articolo 42: "Art. 42 (Insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie).

1. I Tribunali Tributari e le Corti di Appello Tributarie sono insediati in unica data entro il 1 gennaio 2027 con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.

2. Ai giudici presenti nel ruolo unico, di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e fino alla data di esaurimento di esso si continua ad applicare il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 in vigore alla data del 31 dicembre 2022.

q-ter) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 43.

(Nomina dei primi componenti dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di centootto magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquantaquattro unità e, ove optino più di cinquantaquattro magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere la transito più di cinquantaquattro.

2. I giudici presenti alla data del 1° gennaio 2023 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo possono chiedere il transito quali magistrati nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- b) presenza nel ruolo unico da almeno cinque anni;

c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di centootto giudici. I giudici che chiedono di transitare quali magistrati sono individuati all'esito di un'apposita procedura concorsuale per titoli, secondo i punteggi di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

3. In relazione ai transiti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2008 con posti vacanti relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello ed il concorso per titoli per la copertura degli stessi.

5. Alla procedura di interpello ed al concorso per titoli possono partecipare esclusivamente i componenti di cui ai commi 1 e 2 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessantacinque anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dei bandi un provvedimento disciplinare con sanzione non inferiore alla censura, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in vigore al 31 dicembre 2026.

6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del concorso per titoli, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria fi-

nale, redatta secondo i punteggi di cui alla tabella F allegata alla presente legge e con riferimento alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, e secondo eventuali ulteriori criteri stabiliti nel bando di concorso. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

8. Nel caso in cui le istanze per le procedure di interpello o di concorso per tritoli non fossero sufficienti a coprire i rispettivi posti messi a disposizione, il corrispondente numero di quelli rimasti scoperti in una di esse verrà aggiunto a quelli disponibili per l'altra, ove ve ne fosse capienza nelle istanze per essa presentate. Nel caso in cui complessivamente non vengano presentate istanze bastanti alla copertura dei duecentosedici posti a disposizione, il corrispondente numero di quelli rimasti scoperti verrà aggiunto a quelli previsti per il primo bando di concorso esterno per magistrati tributari.

9. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Nel caso transitino con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

10. Al fine di dare attuazione alla messa a regime del ruolo della magistratura tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere duecentosedici unità di magistrati tributari per l'anno 2023 con le procedure di cui ai commi da 1 a 6-ter del presente articolo, e 120 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, per un totale di 360 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. In ognuno di tali bandi di concorso deve essere prevista una riserva di posti nella misura del 30 per cento a favore dei giudici presenti alla data del 1° gennaio 2023 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- b) presenza nel ruolo unico da almeno cinque anni;
- c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

11. Al fine di consentire la copertura delle posizioni vacanti di Presidente, Presidente di sezione e Vice presidente di sezione dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie, il Consiglio di presidenza

bandisce entro il 30 marzo 2026 apposito concorso interno per i posti in tali incarichi da assegnare presso le sedi giudiziarie individuate come sufficienti ad assicurare l'esercizio della giurisdizione tributaria a partire dal 1 gennaio 2027. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del concorso interno, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta secondo le disposizioni contenute nell'articolo 11, con riferimento alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, e secondo eventuali ulteriori criteri stabiliti nel bando di concorso. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria."

*q-quater)gli articoli 44 e 45 sono abrogati;
q-quinquies)l'articolo 44-bis è sostituito dal seguente:*

"Art. 44-bis.

(Decisione di controversie pendenti al 1° gennaio 2027)

1. Le controversie pendenti alla data del 1 gennaio 2027 dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, sono trattate e decise dai giudici presenti a tale data nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non transitati nel ruolo della magistratura tributaria.

2. Ai giudici di cui al comma 1 si continua ad applicare il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 in vigore alla data del 31 dicembre 2022.

3. Il ruolo di cui al comma 1 resta attivo fino al 31 dicembre 2029. Successivamente a tale data è dichiarato esaurito. Eventuali controversie non decise ed ancora pendenti a tale data sono riassegnate ai Tribunali Tributarî e delle Corti di Appello Tributarie competenti per grado di giudizio e per territorio.";

q-sexies)l'articolo 44-ter è sostituito dal seguente: "Art. 44 (Modifica delle tabelle) 1. I punteggi di cui alla tabella F allegata al presente decreto sono modificati, su proposta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

q-septies)l'articolo 46 è sostituito dal seguente: Art. 46 (Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse). 1. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2026 presso le segreterie delle commissioni tributarie provinciali, regionali, e di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 in vigore alla data del 31 dicembre 2022, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato ai Tribunali Tributarî e Corti di Appello Tributarie nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

q-octies) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Art. 47.

(Rinunzia all'assegnazione alle segreterie dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie)

1. I dirigenti ed il personale non dirigenziale, comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2026 presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso i Tribunali Tributari e le Corti di Appello Tributarie.

2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando il ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 non sarà dichiarato esaurito, dopo di che potrà esercitare l'opzione per l'assegnazione ad uno degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili."

q-nonies) ;l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48.

(Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie e del Consiglio di Presidenza)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni occorrenti alla attivazione a partire dal 1 gennaio 2027 del ruolo della magistratura tributaria, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituite venti posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due da destinare agli uffici di cui all'articolo 30, comma 2, e diciotto alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Tribunali Tributari e di Corti di Appello Tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Tribunali Tributari e di Corti di Appello Tributarie e 2 unità da destinare agli uffici di cui all'articolo 30, comma 2;

b) per l'anno 2022, 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 10 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1 e 50 unità di Area as-

sistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria dei Tribunali Tributari e delle Corti di Appello Tributarie.

2. Per i fini di cui al comma 1, in sede di prima attuazione della presente legge e di costituzione degli uffici di cui all'articolo 30, comma 2, possono essere designati titolari dei due uffici di livello dirigenziale non generale anche funzionari già preposti da almeno cinque anni al coordinamento degli analoghi servizi presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in ragione della particolare e comprovata qualificazione professionale acquisita, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Ai medesimi fini il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data del 1° gennaio 2023 presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni da tale data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti."

b) *dopo il comma 1), inserire il seguente: «1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, a decorrere dal 1 ottobre 2022 è istituito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze il Dipartimento della Giustizia tributaria nel quale, alla stessa data transita la Direzione della Giustizia Tributaria dell'attuale Dipartimento delle Finanze, conservando le medesime funzioni ed attribuzioni.»*

c) *sopprimere i commi da 3 a 13.*

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera r), tabella F, apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola: «tributarie» sono inserire le seguenti: «e nei Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie»;

b) dopo le parole: «Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)» sono aggiunte le seguenti: «- Tribunale Tributario»;

c) dopo le parole: «Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale» sono aggiunte le seguenti: «- Corte di Appello Tributaria»;

d) dopo le parole: "È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale" sono inserite le seguenti: «o di Corte di Appello Tributaria».

1.83

GRIMANI, MASINI, RICETTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con specifico riferimento alla giurisdizione tributaria, avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo che abbiano ricevuto un giudizio di demerito da parte del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria, tutti i magistrati e giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali ai sensi della presente legge che abbiano maturato un'esperienza di almeno 5anni presso le stesse.

2-ter. Sulla domanda delibera il Consiglio Superiore della Magistratura, previa istruttoria del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria. Nella valutazione dell'istanza, gli organi di autogoverno di cui al periodo precedente tengono altresì in considerazione la documentata conoscenza della materia nonché la specificità della stessa.

2-quater. Nell'organizzazione degli Uffici afferenti alla materia tributaria, la Corte di cassazione privilegia l'assegnazione agli stessi di magistrati e giudici che abbiano maturato una concreta e documentata esperienza nel settore.».

1.84

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, rilascia ai titolari di reddito autonomo, d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti ricompresi nella categoria dei contribuenti minimi ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o con fatturato superiore a 5 milioni di euro, la certificazione amministrativa attestante il rispetto dell'obbligazione fiscale. La certificazione ha valore dichiarativo dell'integrale assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti richiedenti relativamente al periodo d'imposta precedente a quello di presentazione della richiesta.

2. La richiesta di cui al comma 1 è inviata all'Agenzia delle entrate contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

3. L'Agenzia delle entrate rilascia la certificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. La certificazione può essere rilasciata anche dopo che il contribuente ha aderito alle proposte dell’Agenzia delle entrate in merito a rettifiche dell’imponibile o di altri elementi comunque attinenti ad aspetti formali o marginali della dichiarazione dei redditi.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità per la formulazione della certificazione di cui al comma 1, previa consultazione degli organismi rappresentativi degli intermediari fiscali. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle richieste, anche in via telematica, direttamente da parte del contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, cui la medesima circolare può attribuire, in uno spirito di responsabile collaborazione, specifici e definiti ruoli di asseverazione impegnativa.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento ai soggetti in possesso del certificato di cui al comma 1 di poter usufruire nell’anno d’imposta successivo a quello di rilascio della facoltà di compensare, anche parzialmente e nei limiti previsti dal medesimo decreto, le imposte dovute con i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

7. Le stazioni appaltanti riconoscono il certificato di cui al comma 1 ai fini della certificazione delle qualità del titolare ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

8. Per i soggetti di cui al comma 1, in possesso dei certificati di cui al comma 1 per almeno cinque anni consecutivi, il pagamento del tributo in pendenza del processo di cui all’articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 non è dovuto dopo la ricezione della notifica di accertamento, ed è dovuta solo per un terzo in caso di sentenza della Commissione provinciale che respinge il ricorso, in misura di due terzi in caso di sentenza della Commissione regionale che respinge il ricorso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di fruizione della riduzione del pagamento del tributo ai sensi della medesima disposizione per due esercizi consecutivi.".

1.84 (testo 2)

PITTELLA, COMINCINI

Art. 1.*(Ulteriori effetti premiali per i soggetti ISA)*

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.».

1.85

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) per i soli contribuenti con livelli di affidabilità fiscale individuati ai sensi del comma 12, il pagamento del tributo in pendenza del processo di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 non è dovuto dopo la ricezione della notifica di accertamento, ed è dovuto solo per un terzo in caso di sentenza della Commissione provinciale che respinge il ricorso, in misura di due terzi in caso di sentenza della Commissione regionale che respinge il ricorso.».

1.86

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del trenta per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data di entrata in vigore

della legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, privilegiando il conseguimento del titolo di master in materia tributaria o equivalenti e, in ordine di graduatoria, i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o da questo patrocinati.».

1.87

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del trenta per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo, che siano in possesso del requisito della presenza nel ruolo unico da almeno tre anni. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, e di un'unica prova orale sulle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».

1.88

MAIORINO

Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

1.89

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 3, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.90

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 3, sostituire le parole da «che siano in possesso» fino alla fine del comma con le seguenti: «che siano in possesso del requisito della presenza nel ruolo unico da almeno tre anni. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, e di un'unica prova orale sulle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».

1.91

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la funzionalità della giustizia tributaria e il regolare svolgimento dei processi tributari, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera l), numero 2), i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente risultino presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dal loro incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età».

1.92

GAUDIANO

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «cinquanta» con le seguenti: «settantacinque».

1.93

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola «cinquanta», ovunque ricorra, con la parola «settanta».

1.94

MARINO, CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I giudici tributari, non provenienti dalle magistrature ordinarie amministrative, contabili o militari non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 25 anni precedenti a tale data, possono optare, con rapporto di esclusività, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento giudici tributari, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Al magistrato tributario transitato a seguito di interpello si applica il trattamento economico di cui all'art. 13-bis, n. 1 previsto per i magistrati reclutati per concorso.»;

b) al comma 5, dopo le parole «al comma 4», inserire le seguenti: «e 4-bis»;

c) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i giudici tributari di cui al comma 4-bis, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessantacinque anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) essere in possesso di abilitazione all'esercizio di avvocato o dottore commercialista.

c) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

d) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria e a quelle della presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad assumere sino a duecento unità di magistrati tributari con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 per l'anno 2023 e 53 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 371 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

1.95

GIAMMANCO

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. I giudici tributari, non provenienti dalle magistrature ordinarie amministrative, contabili o militari non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 25 anni precedenti a tale data, possono optare, con rapporto di esclusività, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento giudici tributari, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Al magistrato tributario transitato a seguito di interpello si applica il trattamento economico di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.»;

b) *al comma 5, le parole: «di cui al comma 4», sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis»;*

c) *dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Alla procedura di interpello possono altresì partecipare esclusivamente i giudici tributari di cui al comma 4-bis, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessantacinque anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) essere in possesso di abilitazione all'esercizio di avvocato o dottore commercialista;

c) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»;

d) *al comma 9, le parole da: «cento unità», fino alla fine, sono sostituite con le seguenti:*

«sino a duecento unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7, e un totale di 376 unità negli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire le parole: «23.009.208, a euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041, a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048, e a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049», con le seguenti: «32.919.208 euro nel 2023, a 28.513.110 euro nel 2024, a 34.701.781 euro nel 2025, a 40.773.259 euro nel 2026, a 48.966.930 euro nel 2027, a 56.484.937 euro nel 2028, a 64.505.577 euro nel 2029, a 72.379.696 euro nel 2030, a 74.262.964 euro nel 2031, a 76.634.141 euro nel 2032, a 78.370.715 euro nel 2033, a 80.837.435 euro nel 2034, a 82.365.433 euro nel 2035, a 86.716.799 euro nel 2036, a 90.060.429 euro nel 2037, a 93.901.079 euro nel 2038, a 97.211.299 euro nel 2039, a 100.885.019 euro nel 2040, a 104.100.603 euro nel 2041, a 109.686.087 euro nel 2042, a 114.171.435 euro nel 2043, a 116.627.527 euro nel 2044, a 118.887.099 euro nel 2045, a 120.745.811 euro nel 2046, a 122.604.523 euro nel 2047, a 124.216.055 euro nel 2048, e a 125.827.587 euro a decorrere dal 2049».

1.96

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità nel funzionamento della giurisdizione tributaria, i giudici presenti al 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 possono optare, con rapporto di esclusività, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Il transito di cui al comma 4-bis è consentito ad un massimo di cento giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, individuati tra

quelli che hanno maturato almeno venti anni di servizio presso le commissioni tributarie all'esito di un'apposita selezione per titoli, compresa la valutazione delle sentenze tributarie emesse dagli stessi negli ultimi cinque anni.

4-quater. Le modalità della procedura di cui al comma *4-ter* sono stabilite con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

4-quinquies. Al magistrato tributario proveniente dal transito di cui al comma *4-bis*, si applica un trattamento economico congruo, tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta e dell'impegno a tempo pieno, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.97

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 5, dopo le parole: «prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado» aggiungere le seguenti: «e solo in caso di assoluta necessità presso le Commissioni tributarie provinciali».

1.98

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

1.99

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: « sessantaquattro».

1.1000

I RELATORI

Art. 1.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «indicati al comma 3» con le seguenti: «indicati al comma 4».

1.100

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 7, dopo le parole: «I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.» aggiungere le seguenti: «Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione.».

1.101

GALLONE

Al comma 7, dopo le parole: «I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.» aggiungere il seguente periodo: «Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante resta assegnato all'ufficio di appartenenza.».

1.102

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 8, dopo le parole: «in quanto compatibili» aggiungere le seguenti: « ed è riconosciuta, altresì, un'indennità aggiuntiva in relazione alla delicatezza del compito svolto, della professionalità richiesta e dell'impiego a tempo pieno, di importo pari a 250 euro mensili.».

1.103

PITTELLA, COMINCINI

Al comma 8, dopo le parole:« in quanto compatibili» aggiungere le seguenti: « nonché una indennità aggiuntiva che tenga conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta e dell'impegno a tempo pieno, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.104

BAGNALI, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i primi cinque anni successivi al transito di cui al primo capoverso del presente comma ai magistrati è attribuita un'indennità mensile determinata in misura pari alla metà dell'importo mensile dello stipendio previsto dalla Tabella F-bis per il magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina».

Conseguente all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "23.009.208, a euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027" con le seguenti: "a 24.965.311 euro nel 2023, a 31.859.213 euro nel 2024, a 39.437.884 euro nel 2025, a 46.899.362 euro nel 2023, a 56.483.033 euro nel 2027", e le parole: "quanto a 815.140 euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: " quanto a 1.956.103 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,2025 e 2026, quanto a 2.771.243 euro per l'anno 2027«.

1.105

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La quinta sezione della Corte di cassazione è costituita dai magistrati di cui all'articolo 66, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché dai magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.106

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo unico del personale addetto alle segreterie del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e a quella delle Commissioni tributarie».

1.107

MISIANI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) *sostituire le parole:*« nel Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze» *con le seguenti:* « presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»

2) *sopprimere le seguenti parole:*« da destinare alla Direzione della giustizia tributaria»

b) al secondo periodo:

1) *sostituire le parole:*« Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato» *con le seguenti:*« La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata »

2) *sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:*

«a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie;

b) per l'anno 2022, 35 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area funzionari, posizione economica F1, da destinare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 125 unità di personale non dirigenziale, di cui 75 da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.».

1.108

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole: «due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché»;*

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

1.109

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Sopprimere il comma 13.

1.110

BAGNAI, PILLON, PEPE, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 14 è inserito il seguente comma:

«14-bis. Presso la Corte di cassazione è istituita un'autonoma sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. Detta sezione è composta complessivamente da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti».

1.0.1

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)*

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000 (già 1.84)

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«1-bis.

Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con »bollino di affidabilità fiscale«. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con »bollino di affidabilità fiscale «sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

1.2000

BAGNAI, FENU

All'articolo 1,

a) *al comma 8, aggiungere infine:* «I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.».

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:* 8-bis. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 10, lettera b), sostituire le parole: «25 unità», «15 unità» e «10 unità» rispettivamente con le seguenti parole «50 unità», «25 unità» e «25 unità».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 13, alla fine aggiungere il seguente periodo:
«Per far fronte all'urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023»

Conseguentemente

Già Emendamento 1.58 Pillon (innalzamento limite di età temporaneo da inserire nell'articolo 4)

All'articolo 4, sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 1, la disposizione di cui alla lettera l), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) Il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;

b) Il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

c) Il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;

d) Il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

I-bis. All'articolo 1, comma 1, le disposizioni di cui alle lettere o) e p), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.»

Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 1.339.093 euro nel 2022, 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041 a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a

134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048, a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro nel 2024, 2.741.947 euro nel 2025, 4.503.155 euro nel 2026, 3.429.627 euro nel 2027, a 7.985.486 euro nel 2028, a 15.363.755 euro nel 2029, a 22.862.380 euro nel 2030, a 22.672.219 euro nel 2031, a 22.785.206 euro nel 2032, a 22.304.648 euro nel 2033, a euro 22.677.410 nel 2034, a 21.988.276 euro nel 2035, a 24.471.503 euro nel 2036, a 25.618.530 euro nel 2037, a 27.898.976 euro nel 2038, a 29.710.579 euro nel 2039, a 32.275.733 euro nel 2040, a 34.731.744 euro nel 2041, a 39.352.365 euro nel 2042, a 43.262.901 euro nel 2043, a 45.164.710 euro nel 2044, a 46.993.173 euro nel 2045, a 48.215.486 euro nel 2046, a 49.540.444 euro nel 2047, a 50.782.454 euro nel 2048, a 52.250.283 euro nel 2049, a 52.003.935 euro nel 2050, a 51.880.761 euro nel 2051, a 51.778.116 euro nel 2052, a 51.757.587 euro a decorrere dal 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro nel 2027, a 49.149.451 euro nel 2028, 51.181.822 euro nel 2029, 52.947.316 euro nel 2030, 55.020.745 euro nel 2031, 57.278.935 euro nel 2032, 59.496.067 euro nel 2033, euro 61.590.025 nel 2034, 63.807.157 euro nel 2035, 65.675.296 euro nel 2036, 67.871.899 euro nel 2037, 69.432.103 euro nel 2038, 70.930.720 euro nel 2039, 72.039.286 euro nel 2040, a 72.798.859 euro nel 2041, 73.763.722 euro nel 2042, 74.338.534 euro nel 2043, 74.892.817 euro nel 2044, 75.323.926 euro nel 2045, 75.960.325 euro nel 2046, 76.494.079 euro nel 2047, 76.863.601 euro nel 2048, 77.007.304 euro nel 2049, 77.253.652 euro nel 2050, 77.376.826 euro nel 2051, 77.479.471 euro nel 2052, 77.500.000 euro a decorrere dal 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro nel 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

Art. 2.**2.1**

D'ANGELO

Sopprimere il comma 1.
_____**2.2**

MISIANI

Sopprimere il comma 1.
_____**2.3**

MARINO, CUCCA

Sopprimere il comma 1.
_____**2.4**

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Sopprimere il comma 1.
_____**2.5**

GAUDIANO

Al comma 1, capoverso «Art. 363-bis» apportare le seguenti modifiche:

a) al primo comma, alle parole: «Il Procuratore Generale» premettere le seguenti: «Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile.»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «la trattazione del ricorso nell'interesse della legge» inserire le seguenti: «entro 90 giorni»;

c) dopo il terzo comma inserire il seguente: «Il principio di diritto nella materia tributaria può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio,

quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza».

2.6

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 1, capoverso «Art.363-bis» sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«La pronuncia della Corte ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari, che vi sono vincolati tranne motivata indicazione delle ragioni di non applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. Nelle more del giudizio la riscossione provvisoria è sospesa».

2.7

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1, capoverso «Art. 363-bis», dopo il terzo comma inserire il seguente: «Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza».

2.8

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'art 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere infine le seguenti parole: «solo nei casi in cui il contribuente stesso abbia tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso di giudizio.».

2.9

URRARO, PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'art. 1 del d. lgs n. 546/1992 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile nonché l'art. 2697 cc. tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altra parte del giudizio di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione o che siano nella loro disponibilità.»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: *2-bis*. Il contribuente non ha l'onere di produrre i documenti che sono già in possesso dell'amministrazione. Tali documenti devono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

2.10

MISIANI, MIRABELLI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Competenza del giudice monocratico)

1. Le commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 20.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Nel procedimento davanti alla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale."».

2.11

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *lettera a)*, capoverso «Art. 4-bis», *comma 1*, sostituire le parole «tremila euro» con le seguenti: «diecimila euro»;
 - b) *abrogare la lettera f).*
-

2.12

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 4-bis» dopo le parole: «di valore indeterminabile», aggiungere le seguenti: «tranne quelle aventi ad oggetto questioni catastali».

2.13 (testo 2)

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.4-bis» al comma 2 dopo le parole «Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2», sono inserite le seguenti «Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifica di perdite.».

2.13

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.4.bis» al comma 2 dopo le parole: «Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2», sono inserite le seguenti «Si tiene conto in ogni caso dell'imposta virtuale dovuta».

2.14 (testo 2)

LOMUTI, FENU

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4» con il seguente: «4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione Tributaria, ove lo ritenga necessario, ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui al-

l'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.».

2.14

LOMUTI

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4», con il seguente:
«4. Non è ammesso il giuramento. Su istanza del ricorrente il giudice può autorizzare la prova testimoniale assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile su circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori.».

2.15

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Non è ammesso il giuramento. Su istanza del ricorrente il giudice può autorizzare la prova testimoniale assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile su circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori."».

2.16 (testo 2)

CALIENDO

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4» con il seguente:
«4. Non è ammesso il giuramento. Il tribunale e la corte di appello tributari, ove lo ritengano necessario, ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.».

2.16

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4» con il seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione Tributaria, ove lo ritenga necessario, ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.».

2.17

CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria può ammettere, anche su istanza di parte, la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del Codice di procedura civile»

Nota illustrativa

Con la presente proposta emendativa si intende mutuare l'ammissione della prova testimoniale dal processo amministrativo (Art 63 cpa). La presente formulazione del comma 4, dell'articolo 7, del dlgs. 546/1992 prevede un'ammissione meno restrittiva di quanto proposto nel testo che si intende emendare.

2.18

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Al comma 2, lettera b), sono eliminate le seguenti parole: «ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e».

2.19

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 2, lettera b), capoverso «4, secondo periodo, sopprimere le parole da ", quando la pretesa" fino alla fine del periodo.

2.20

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 2, lettera b), capoverso «4.», sostituire il secondo e il terzo periodo, con il seguente: «La commissione tributaria può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme del codice di procedura civile.».

2.21

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 2, lettera b), capoverso «4.», sopprimere l'ultimo periodo.

2.22

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera b), comma 4, dopo le parole:

«In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale», aggiungere il seguente periodo:

«La prova testimoniale potrà essere acquisita in relazione a risultanze, oggetto di valutazione, emergenti da "dati esterni", e quindi di non diretta attestazione da parte dei verbalizzanti come da essi compiuti, o avvenuti in loro presenza. Alla parte alla quale sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo disconoscerla, ma anche proporre la querela di falso, al fine di negare la genuinità del documento. Anche per questa è ammissibile la prova testimoniale».

2.23

PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le Commissioni tributarie, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alle parti, possono acquisire d'ufficio elementi di prova solo quando sia impossibile per la parte che ne è onerata.

2.24

PILLON, PEPE, URRARO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. Le commissioni tributarie applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile nonché l'articolo 2697 del codice civile. Spetta all'amministrazione procedente dare piena prova delle violazioni contestate. Le commissioni tributarie fondano la loro decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio. Il procedimento di accertamento sospende l'esecuzione provvisoria del provvedimento impugnato.

2.25

FENU

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

(Inversione dell'onere della prova nei giudizi aventi ad oggetto accertamenti delle imposte sui redditi)

1. Nei procedimenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione finanziaria, senza la facoltà di avvalersi di presunzioni semplici, ovvero di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."».

2.26

PIARULLI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Se il ricorso è stato proposto avverso il ruolo o la cartella di pagamento ovvero un altro atto notificato degli agenti della riscossione o dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vi è litisconsorzio necessario tra questi e l'Ente o gli Enti impositori»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 o nel comma 1-bis è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa a cura del ricorrente entro un termine stabilito a pena di decadenza».

2.27

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 2, lettera c), capoverso «2-octies», al primo periodo, dopo le parole: «risultati inferiori» aggiungere le seguenti: «del 30 per cento».

2.28 (testo 2)

GRIMANI

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti: «c-bis) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza", e, al periodo successivo, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "cinque";

ii) al medesimo comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia";

iii) al comma 4, dopo le parole "non impugnabile" sono inserite le seguenti: "nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.";

iv) il comma 5-bis è soppresso.

c-ter) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera

altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".».

2.28

GRIMANI, MASINI, RICHETTI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "comunque non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza", e, al periodo successivo, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "cinque";

ii) al medesimo comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia";

iii) al comma 4, dopo le parole "non impugnabile" sono inserite le seguenti: "nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.";

iv) il comma 5-bis è soppresso.

c-ter) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".»

2.29

GAUDIANO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 17-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;

b) al comma 4, le parole: «Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono sostituite dalle seguenti: «I giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022 ad eccezione dei giudici vincitori di concorso ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 31 di-

cembre 1992, n.545 nonché dei giudici transitati a seguito della procedura di interpello».

2.30 (testo 3)

PITTELLA

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 17-*bis* del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-*bis*. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del precedente comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.».

2.30 (testo 2)

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

1. All'articolo 17-bis del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-*bis*. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del precedente comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.».

2.30

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-*bis*) all'articolo 17-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per le controversie di valore non superiore a centomila euro";

b) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da

quelle preposte alla funzione di accertamento e contenziosa, con personale appositamente formato ai fini della mediazione o dell'esame del reclamo. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa."

c) Il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Gli uffici competenti all'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui al comma 4, esaminano il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione ai fini del loro eventuale accoglimento e possono formulare una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse. Ai fini dell'esame del reclamo o dell'eventuale proposta di mediazione, è fatto divieto di comunicazione, diretta o indiretta, fra l'ufficio che ha emesso l'atto e l'ufficio competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi."

d) Dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Ai rappresentanti dell'ufficio competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione di cui al comma 4 che concludono positivamente la mediazione è riconosciuto un incentivo determinato secondo criteri e modalità definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le sanzioni nelle ipotesi in cui la sentenza resa successivamente sia sostanzialmente nel senso della proposta di mediazione respinta dal rappresentante dell'Ufficio di cui al comma 4. ".

2.31

PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) dopo l'articolo 46, inserire il seguente: Art. 46-bis. I provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212 sono nulli.

2.32

PILLON, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente: «Art. 46-bis: All'articolo 12, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: Il contribuente può altresì rivolgersi al Presidente della Commissione Tributaria competente o a un suo delegato con una istanza scritta, quando ritenga che le operazioni di verifica si svolgano in violazione delle sue ga-

ranzie o dei suoi diritti. Il Presidente o il suo delegato emana entro 15 giorni dal deposito dell'istanza un proprio provvedimento motivato col quale accoglie o respinge le istanze del contribuente e dispone ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela dei suoi diritti.».

2.33

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Qualora un ricorso instaurato dinanzi al giudice monocratico sia riunito ad altro ricorso e il valore complessivo delle cause sia superiore a quanto stabilito dall'articolo 4-bis, comma 1, la trattazione dei ricorsi prosegue dinanzi al giudice collegiale."».

2.34

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 17-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. All'esame del reclamo e della proposta di mediazione provvede un apposito organo terzo e indipendente rispetto alle parti in causa. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito l'organo di cui al periodo precedente e sono definiti termini e modalità di funzionamento dello stesso."».

2.35

MISIANI, MIRABELLI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.1.

(Conciliazione proposta dalla commissione tributaria)

1. Per le controversie di cui all'art. 4-*bis* il giudice, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice."».

2.36

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

All'articolo 2, comma 2, lettera d) capoverso «Art.48-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-*bis* il giudice, prima dell'inizio del dibattimento, chiede d'ufficio alle parti di tentare un accordo conciliativo. Avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, lo stesso giudice può avanzare alle parti una proposta conciliativa».

2.37

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 48-bis.1», sostituire le parole «Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis, la commissione, ove possibile,» con le seguenti: «La commissione».

2.38

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Al comma 2, lettera d) dopo il capoverso "Art. 48-bis-1, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.2.

(Procedura di conciliazione proposta su istanza delle parti)

1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-*bis*, a seguito del deposito del ricorso di cui all'articolo 18, le parti possono presentare alla Commissione tributaria, entro il termine dei successivi 10 giorni, una richiesta di apertura di una procedura di conciliazione da espletarsi prima della trattazione del procedimento dinanzi alla commissione tributaria medesima.

2. In caso di accettazione della richiesta di cui al comma 1, la procedura di conciliazione è curata da un apposito collegio giudicante composto da un Presidente, individuato fra i magistrati di ruolo della magistratura tributaria, da un membro designato dell'amministrazione finanziaria e da un membro individuato dal contribuente fra gli avvocati e i commercialisti iscritti in un apposito albo.

3. Ove la procedura di cui al comma 1 si concluda senza il perfezionamento di un accordo si procede alla trattazione della controversia.

4. La procedura di cui al comma 1 si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. A seguito della redazione del verbale di cui al comma 4, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.».

2.39

MAIORINO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.40

MISIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.41

MARINO, CUCCA

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.42

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.43

PILLON, BAGNAI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

All'articolo 2, sopprimere la lettera f).

2.44

GRIMANI, MASINI, RICETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.45

CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere la lettera f).

Nota illustrativa

La disposizione – che si intende sopprimere con la presente proposta emendativa – modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stabilendo che le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono

impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tali limitazioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Si intende sopprimere tale lettera perché si vogliono eliminare limitazioni all'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice monocratico, nel rispetto del diritto di difesa.

2.46

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) La sentenza della commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'arti colo 4-bis può essere appellata dinanzi la commissione tributaria regionale".

2.47

MARINO, CUCCA

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.48

MISIANI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo l'articolo 62-bis è inserito il seguente: "Art. 62-ter. – (Rinvio pregiudiziale) – 1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
- b) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- c) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie.

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al comma 1.

4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l'enunciazione del principio di diritto.

5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio."».

2.49

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Al comma 2, lett. g), capoverso «Art. 62-ter», comma 1, sostituire le parole: «quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni» con le seguenti: «quando ricorrono le seguenti condizioni».

2.50

GRIMANI, MASINI, RICETTI

Al comma 2, lettera g), capoverso «Art. 62-ter», dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Entro 10 giorni liberi prima dell'udienza di cui al comma 4 le parti possono depositare bravi memorie.

4-ter. Nel periodo in cui sia disposta la sospensione del processo, resta impregiudicata per le parti la facoltà di presentare istanze cautelari.».

2.51

URRARO, PEPE, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'art 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: » Poteri degli uffici e dei contribuenti«

b) dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente: 8-quater. Tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in favore dei contribuenti, per quanto compatibili.».

2.52

PITTELLA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: « b-bis) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019 sono aumentati del cento-trenta per cento;».

2.53 (testo 2)

STEGER

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: «3-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 293, è sostituito dai seguenti:

"4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituita nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze

di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Commissione tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della commissione tributaria. Le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza trovano la loro disciplina nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020. Il Direttore Generale delle Finanze, d'intesa col Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, può in ogni momento modificare tale provvedimento, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica. 4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023."».

2.53

STEGER

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 293, è sostituito dai seguenti:

"4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituita nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla com-

missione tributaria provinciale in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Commissione tributaria. Il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della commissione tributaria. Le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza trovano la loro disciplina nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020. Il Direttore Generale delle Finanze, d'intesa col Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, può in ogni momento modificare tale provvedimento.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023."».

2.0.1

GRIMANI, MASINI, RICETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina sul processo telematico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di un'unica piattaforma per i processi telematici e recanti il riassetto formale e sostanziale delle disposizioni relative al processo telematico civile, penale, tributario, amministrativo e contabile, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente disposizione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati an-

che in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina del processo telematico, in conformità con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di configurare una infrastruttura tecnologica improntata a criteri di semplicità, accessibilità, trasparenza e maneggevolezza;

b) strutturare un'unica piattaforma per la gestione degli adempimenti processuali per tutte le giurisdizioni, eliminando le differenze esistenti tra le diverse piattaforme attualmente utilizzate quanto a formati e tipi di firme digitali ammesse, modalità di deposito e notifica degli atti, registri, attestazioni di conformità e modalità di svolgimento delle udienze in videoconferenza;

c) prevedere l'utilizzo di sistemi informativi e reti telematiche dotate dei più elevati standard di sicurezza;

d) estendere l'ambito di applicazione del processo telematico ai procedimenti giurisdizionali attualmente non digitalizzati, garantendo la formazione delle risorse umane ed incrementando le dotazioni informatiche della Pubblica Amministrazione, al fine di consentire l'accesso ai registri da remoto;

e) rendere gli adempimenti telematici meno gravosi nei confronti dei professionisti e degli operatori del settore, articolando una interfaccia facilmente utilizzabile ed accessibili anche ai soggetti portatori di disabilità e/o sprovvisti di specifiche competenze informatiche

5. Dall'esercizio della delega di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono all'applicazione delle medesime disposizioni nel limite delle risorse economiche ed umane disponibili a legislazione vigente.».

2.0.2

GIARRUSSO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

(Suppressione del Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)

1. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella Parte II, il Titolo I recante il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art 28 , comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per gli oneri rimasti mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145 ".

2.0.3

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis:

(Ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie)

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori, sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri.».

2.0.4

CALANDRINI, BALBONI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente***«Art. 2-bis.***(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)*

1. All'articolo 3 del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto – legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1 – bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";*

b) *al comma 2, lettera a), le parole: "entro il 31 luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023";*

c) *la lettera b) di cui al comma 2, è sostituita dalla seguente: "nel numero massimo di settantadue rate consecutive, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata scade il 30 giugno 2023";*

d) *al comma 3 le parole dal "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";*

e) *al comma 5 le parole "entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";*

f) *al comma 7 le parole "Entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";*

g) *al comma 11 le parole "Entro il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2022";*

h) *alla lettera a) di cui al comma 13, le parole "alla data del 31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2023";*

i) *al comma 14, dopo le parole "il pagamento delle somme di cui al comma 2," sono aggiunte le seguenti: "salvo il caso di applicazione dell'esimente di cui al comma 14-bis";*

j) *il comma 14-bis è sostituito dal seguente: "Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi";*

k) *al comma 19, secondo e terzo periodo le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028";*

l) *al comma 25, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto – legge 23 ottobre 2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto – legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le quali il debitore non ha perfezionato la de-*

finizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine"».

2.0.5 (testo 2)

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le Regioni e gli Enti locali possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma precedente possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali ipotesi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla Regione o dall'Ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla Regione o dall'Ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla Regione o dall'Ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

2.0.5

CALANDRINI, BALBONI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente***«Art. 2-bis.***(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1) La definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

2 All'articolo 6 del decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023"; le parole "a partire dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2023"; le parole "dal 1° giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° giugno 2023";

b) al comma 8 le parole "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2023";

c) al comma 10 le parole "fino al 10 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 giugno 2023"; le parole fino al "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

d) al comma 11 le parole "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023";

e) al comma 12 le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

f) al comma 13 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

g) al comma 16 le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"».

2.0.6

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 10 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del dieci per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto re-

lativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventiquattro rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. È esclusa solamente la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il 31 ottobre 2022, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 dicembre 2023 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, escluse quelle pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Il diniego è impugnabile anche davanti alla Corte di Cassazione solo nel caso in cui sia stato emesso per carenza assoluta dei presupposti di definibilità della lite, quali la non ap-

partenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, l'assenza di qualità di parte dell'Agenzia delle entrate e la tardività della domanda di definizione.

2.0.7

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

L'articolo 37 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ed entro 15 giorni procede al deposito della sentenza. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data"».

2.0.8

DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è abrogato.
 2. All'articolo 68 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al primo comma alla lettera *a*) le parole "per i due terzi" sono sostituite dalle parole "per un terzo"».
-

2.0.9

FERRO, BOCCARDI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Ufficio di mediazione)

1. Presso ciascun tribunale tributario è istituita un ufficio di mediazione, organo non giurisdizionale e terzo rispetto all'ente impositore, competente nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 2-ter.

2. L'Ufficio svolge la propria attività mediante collegi composti da:

a) un giudice del tribunale cessato dal servizio facente parte di un elenco tenuto presso il tribunale tributario;

b) un funzionario delle agenzie fiscali, in possesso di specifica esperienza professionale presso gli uffici legali dell'agenzia da almeno due anni e facente parte di un elenco tenuto presso il tribunale tributario;

c) un avvocato tributarista o un dottore commercialista con specifica esperienza professionale in materia tributaria ed anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni, facente parte di un elenco tenuto presso il tribunale tributario.

3. All'inizio di ogni semestre solare il presidente del Tribunale tributario fissa la composizione dei collegi dell'ufficio di mediazione, in base a criteri stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-ter.

(Il reclamo e la mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a 250.000 euro o di valore indeterminabile, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideeterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, d.lgs. 546/1992.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura di mediazione.

3. Il reclamo è trattato dalla sezione mediazione del tribunale tributario.

4. L'udienza di comparizione delle parti è fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del reclamo e la segreteria ne dà comunicazione alle parti, le quali possono depositare documenti e memorie fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza. L'udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza delle parti. Dell'udienza è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

5. Se all'udienza di comparizione delle parti non si perfeziona la mediazione, il collegio può formulare d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. La proposta di mediazione è comunicata alle parti in apposita udienza, da tenersi entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, di cui è dato avviso almeno dieci giorni prima. Qualora entro trenta giorni dall'udienza di cui al presente comma non sia depositato un accordo di mediazione sottoscritto da entrambe le parti, il procedimento si considera concluso con esito negativo.

7. Se il ricorrente non partecipa senza giustificato motivo all'udienza di cui al comma 4 ovvero all'udienza di cui al comma 6 è irrogata una sanzione amministrativa pari a 200 euro.

8. Decorsi sessanta giorni senza che sia stata fissata l'udienza di cui al comma 4 ovvero decorsi trenta giorni dall'udienza di cui al comma 6, senza che sia stato depositato l'accordo di mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Il fascicolo è trasmesso d'ufficio alla segreteria del tribunale tributario competente.

9. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge.

10. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

11. Ai fini del computo dei termini di cui al presente articolo si applica la sospensione feriale.

12. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 8, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.».

2.0.10 (testo 2)

DE BERTOLDI, BAGNAI

Art. 2.

(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione)

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a centomila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a cinquantamila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al venti per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo, le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il .. per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il ..., con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

2.0.10

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Al decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «pari al valore» inserire le seguenti: «del 90 per cento»;*

b) *al comma 1-bis, le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;*

c) *al comma 2:*

– alla lettera a), le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

– Alla lettera b), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

d) *Al comma 2-ter, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;*

e) *Al comma 3, le parole «quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento» e le parole «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;*

f) *Al comma 6:*

– *Al primo periodo, le parole «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole «venti rate» sono sostituite dalle seguenti: «trenta rate»;*

– *Al secondo periodo, le parole «dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023»;*

g) *Al comma 7, le parole «7 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2022»;*

h) *Al comma 8, le parole «31 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»;*

i) *Al comma 10:*

– *Al primo periodo, le parole «10 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2023»;*

– *Al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;*

j) *Al comma 12, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024»;*

k) *Al comma 13, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;*

1) Al comma 16, le parole «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

2. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

3. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

2.0.11 (testo 2)

BAGNAL, MONTANI, SIRI, BORGHESI, PAPTAEU

Art. 2.

*(Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti
dinnanzi alla Corte di Cassazione)*

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a centomila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a cinquantamila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al venti per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparaione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo, le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancor-

ché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

2.0.11

BAGNAL, MONTANI, SIRI, BORGHESI, PAPATHEU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha

proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata.

4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.

6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 28 febbraio 2023; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio, di ciascun anno a partire dal 2023. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° marzo 2023 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2022.

10. Entro il 28 febbraio 2023, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 marzo 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia co-

pia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 aprile 2023.

14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 30 aprile 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.

17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 dicembre 2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.».

2.0.12 (testo 3)

SIRI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda

la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al ricorrente dare prova della spettanza del rimborso richiesto.

2.0.12 (testo 2)

SIRI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

2.0.12

SIRI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di chiarezza e motivazione degli atti e dell'onere della prova)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'atto impositivo deve essere annullato se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Il contribuente che eccepisca l'insussistenza di tali presupposti ha l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, anche mediante dichiarazioni scritte rilasciate da terzi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, il contribuente che vuol far valere il proprio diritto al rimborso deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

4-*quater*. E' fatto divieto di utilizzo di doppie presunzioni semplici";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Chiarezza e motivazione degli atti e onere della prova";

b) all'articolo 12, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvi casi di particolare e motivata urgenza o nell'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Fuori dai casi previsti dalla legge, non costituisce motivo di urgenza la scadenza del termine per l'accertamento. La motivazione dell'avviso di accertamento deve dar conto, in modo specifico e articolato, delle ragioni che hanno portato l'ufficio impositore a disattendere le osservazioni e le richieste presentate dal contribuente e i documenti da esso prodotti, pena la nullità dell'atto stesso. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374".».

2.0.13

BAGNAL, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

(Diritto del contribuente al contraddittorio)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Diritto del contribuente al contraddittorio)

1. Il contribuente ha diritto di partecipare al procedimento amministrativo diretto alla emissione di un atto di accertamento o di riscossione dei tributi.

2. L'atto emesso in violazione del comma precedente è nullo."

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive delle leggi tributarie vigenti necessarie ad applicare le disposizioni dell'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, con salvaguardia delle modalità di partecipazione attualmente previste dalla legge.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4 della l. 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.14

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Autotutela obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente articolo:

"Art. 10-*ter*.

(Esercizio del potere di autotutela)

1. L'Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio ovvero alla rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria nonchè, in caso di atti definitivi, decorsi due anni dal giorno della definitività ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la proposizione della istanza di parte."

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, è inserita la seguente lettera:

"i-*bis*) il rifiuto espresso o tacito all'istanza di autotutela di atti definitivi nei casi previsti dall'art. 10-*ter* della legge 27 luglio 2000, n. 212."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in caso di istanza di autotela fino alla data di notifica della risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria."

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. Nello stesso termine di cui al comma precedente può essere proposto il ricorso avverso il rifiuto tacito dell'autotutela di cui all'art. 19, comma 1, lettera l)."»

2.0.15

BAGNAL, MONTANI, SIRI, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riduzione del carico pendente presso la Corte cassazione e le Commissioni Tributarie attraverso l'istituzione di forme di premialità fiscale)

Dopo l'articolo 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è inserito il seguente:

«Art. 48-*quater*.

(Definizione autonoma delle controversie tributarie)

1. Le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, alle condizioni di seguito indicate.

2. In caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del cinquanta per cento del valore della controversia, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al trenta per cento del minimo edittale, cumulo giuridico incluso, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del trenta per cento del valore della controversia, con applicazione con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte al

quindici per cento del minimo edittale, cumulo giuridico incluso, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

3) del dieci per cento del valore della controversia, senza applicazione di sanzioni e interessi, in caso di soccombenza sia nella pronuncia di primo grado sia nella pronuncia secondo grado.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il ricorrente e l'altra parte, le controversie possono essere definite con il pagamento del sessante per cento del valore della controversia relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Sono dovuti i relativi interessi e le sanzioni si applicano secondo le percentuali indicate nel comma 2 in relazione al diverso grado di giudizio in cui pende la lite.

4. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del minimo edittale, cumulo giuridico incluso, in caso di soccombenza della parte diversa dal ricorrente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato già definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge, le sanzioni possono essere definite versando l'importo previsto a tale titolo come disciplinato nel comma 2.

6. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Qualora quanto già versato in pendenza di giudizio ecceda quanto dovuto ai sensi del presente articolo, il ricorrente ha il diritto a vedersi rimborsare le somme eccedenti entro novanta giorni dal perfezionamento della definizione.

10. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 8.

11. Con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.".

Art. 3.

3.0.1

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi alle controversie tributarie)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria, nell'ottica di garantire un adeguato smaltimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, salvo che per le controversie già oggetto di domanda di definizione di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 31 maggio 2019, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, presentando la domanda prevista dal comma 8 del citato articolo 6 entro il 30 settembre 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente

della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 119 del 2018:

a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 30 settembre 2022;

b) qualora il contribuente faccia richiesta al giudice, il processo è sospeso fino al 30 ottobre 2022;

c) l'eventuale diniego alla definizione va notificato entro il 30 novembre 2022;

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del ricorso in cassazione tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2022.

3. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2022 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

4. Ove non diversamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

3.0.2

COMINCINI, PITTELLA, MIRABELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 42 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'avviso di accertamento deve recare, al fine di consentire al contribuente di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa adottata nei suoi confronti, le ragioni che supportano i calcoli effettuati per la determinazione delle maggiori imposte o del reddito accertato, l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e

le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, producendone le relative prove, e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, gli elementi essenziali della pretesa addotta nei confronti del contribuente, la motivazione e le prove di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui al secondo comma.

3.0.3

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme transitorie)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi di primo e secondo grado della giustizia tributaria, per i giudici tributari in servizio al 31 dicembre 2022 resta confermato il limite di età di 75 anni.

2. Nelle more delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1 e al fine di far fronte all'aumento del contenzioso tributario conseguente alla ripresa dell'attività di riscossione post Covid-19, ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il Consiglio di presidenza della giustizia provvede ad indire un concorso pubblico per titoli, per la copertura di complessivi 300 giudici tributari, riservato a giudici ordinari, amministrativi, contabili e militari.».

Art. 4.**4.1**

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente;:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e p), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'art.1, comma 1 lett. i) n. 2.2, sono trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2028, e comunque non oltre il raggiungimento del 75 anno di età. A partire dal 1° gennaio 2029 l'età dei giudici in servizio è progressivamente ridotta di un anno. Alla data del 1° gennaio 2033 tutti i giudici in servizio cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 12 dell'articolo 1.***4.2**

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), n.2.2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2029; le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.».

4.3

CALIENDO, SCIASCIA, MODENA, DAL MAS, TOFFANIN, AIMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), n.2.2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028; le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.».

4.4

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA, COMINCINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e p), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), n. 2.2, sono tenuti in servizio fino al 31 dicembre 2028, e comunque non oltre il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età. A partire dal 1° gennaio 2029 l'età dei giudici in servizio è progressivamente ridotta di un anno. Alla data del 1° gennaio 2033 tutti i giudici in servizio cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.»

*Conseguentemente all'articolo 1, sopprimere il comma 12.***4.5**

LOMUTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis In deroga a quanto disposto dalla presente legge, ai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n.183, alla data del 1° gennaio 2022 e fino all'esaurimento di tale ruolo, non si applicano le modifiche apportate dalla presente legge al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. La presente legge si applica ai magistrati tributari reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, nonché ai magistrati che hanno optato per il definitivo transito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.»

4.6

LOMUTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite

di età di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. i) n. 2.2), sono trattenuti in servizio per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età».

4.7

CARBONE, MARINO, CUCCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e nelle funzioni vice direttive di Presidente di sezione e di Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art.1, comma 1, lett. l), capoverso "2)", n. 2.2, sono trattenuti in servizio per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il raggiungimento del 75 anno di età.».

4.8

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento dei magistrati tributari ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e della nomina nelle posizioni direttive di Presidente di Commissione e vice direttive di Presidente di sezione e Vice presidente di sezione, i giudici tributari che hanno raggiunto il limite di età di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dall'art.1, comma 1 lett i) n. 2.2, sono trattenuti in servizio per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ma non oltre il raggiungimento del 75 anno di età».

4.9

PITTELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I giudici onorari che non optano per il ruolo professionale, mantengono il ruolo di giudice onorario e rimangono in carica fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3-ter. I posti non coperti dal transito dalla funzione onoraria a quella professionale, sono coperti con apposito concorso da espletare con cadenza annuale.»

4.10

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con sede in Milano, la Sezione consultiva, che rende pareri, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni che abbiano carattere inedito o nei casi di evidente difetto di coordinamento fra norme distinte. Il parere è reso dalla Sezione entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta, e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti dalla Sezione all'amministrazione finanziaria o alle associazioni di categoria. L'acquisizione del parere della Sezione, nei termini anzidetti, è obbligatorio nel caso di atti dell'amministrazione finanziaria, non aventi carattere regolamentare, che riducono la portata o rendono più complessa la fruizione, da parte dei contribuenti, di premialità fiscali previste dalla legge.".

4.11

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito un contingente di 25 unità, estranee alla pubblica amministrazione, assunte a tempo determinato con contratti di diritto privato la cui scadenza non può, in ogni caso, superare quella naturale della consiliatura. Le unità di cui al periodo precedente sono assunte previa delibera del Consiglio, che ne autorizza la spesa, nei limiti della sua autonomia finanziaria, che in sede di prima applicazione è definita in euro 3,5 milioni annui, a valere, nella misura corrispondente, sugli introiti versati annualmente dai contribuenti per l'accesso alla giustizia tributaria. Agli atti ne-

cessari all'esercizio dell'autonomia finanziaria del Consiglio, soggetti al controllo del Collegio dei revisori, sovrintende il Segretario generale, scelto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i magistrati tributari con almeno 8 anni di servizio nella giustizia tributaria.".

4.12

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro la prima settimana di marzo di ogni anno ha luogo l'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria, che si tiene, ad anni alterni, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.»

4.13

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi, le relative udienze di primo e secondo grado si svolgono da remoto, con le modalità stabilite dall'articolo 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»

4.14

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo, ad integrazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, può avvalersi di ulteriori 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, a valere, nella misura corrispondente, sugli introiti versati annualmente dai contribuenti per l'accesso alla giustizia tributaria. Tali risorse sono destinate, per una quota non superiore a 3,5 milioni di euro annui, all'assunzione di personale a tempo determinato, con contratti di di-

ritto privato, da destinare alle attività ispettive presso le Commissioni tributarie e per la restante quota per le ulteriori spese di funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici. Agli atti necessari all'esercizio dell'autonomia finanziaria del Consiglio, soggetti al controllo del Collegio dei revisori, sovrintende il Segretario generale, scelto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i magistrati tributari con almeno 8 anni di servizio nella giustizia tributaria.».

4.15 (testo 2)

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Al fine di garantire l'autonomia della giustizia tributaria e di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono banditi, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno 2023, concorsi per l'assunzione di personale amministrativo destinato alla progressiva sostituzione del contingente di personale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato alla giustizia tributaria ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario.

3-ter. A seguito dell'assunzione dei vincitori di concorso di cui al comma *3-bis*, le risorse previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e quelle in servizio presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario sono riassegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma *3-bis*, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo *17-bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e al fine di favorire la riduzione del contenzioso tributario e ridurre i tempi di esame dei reclami, l'Agenzia delle entrate può avvalersi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, assunto da queste società alla data del 31 dicembre 2010 in

attuazione della completa attuazione della riforma prevista dal medesimo decreto. ».

4.15

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di garantire l'autonomia della giustizia tributaria e di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono banditi, con cadenza biennale, a decorrere dall'anno 2023, concorsi per l'assunzione di personale amministrativo destinato alla progressiva sostituzione del contingente di personale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato alla giustizia tributaria ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario.

3-ter. A seguito dell'assunzione dei vincitori di concorso di cui al comma *3-bis*, le risorse previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e quelle in servizio presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, all'Ufficio ispettivo e all'Ufficio del massimario sono riassegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma *3-bis*, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.16

PITTELLA, COMINCINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In sede di prima applicazione, i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni tributarie regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il settantesimo anno di età, possono restare in servizio, conservando l'incarico, sino al compimento del settantaduesimo anno di età.».

4.17

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata, deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento».

4.18

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'adeguamento della disciplina del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, riducendone la composizione a 13 unità e ripartendo la componente togata, per un totale di nove membri, in quote riservate distinte per giudici tributari e magistrati tributari. Per questi ultimi, le riserve devono assicurare in ogni caso la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, mediante elezioni da svolgersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6, nell'ambito di coloro che si sono utilmente collocati nella medesima. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti

togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento».

4.19 (testo 2)

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro".

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica agli interPELLI presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi ad investimenti precedenti a tale data».

4.19

PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro".

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica agli interPELLI presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023.».

4.20

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con sede in Milano, la Sezione consultiva, che rende pareri, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni che abbiano carattere inedito o nei casi di evidente difetto di coordinamento fra norme distinte. Il parere è reso dalla Sezione entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta, e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti dalla Sezione all'amministrazione finanziaria o alle associazioni di categoria. L'acqui-

zione del parere della Sezione, nei termini anzidetti, è obbligatorio nel caso di atti dell'amministrazione finanziaria, non aventi carattere regolamentare, che riducono la portata o rendono più complessa la fruizione, da parte dei contribuenti, di premialità fiscali previste dalla legge.».

4.21

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro la prima settimana di marzo di ogni anno ha luogo l'inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria, che si tiene, ad anni alterni, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

4.22

CONZATTI, MARINO, CUCCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione, i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni tributarie regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il settantesimo anno di età, possono restare in servizio, conservando l'incarico, sino al compimento del settantaduesimo anno di età.».

4.23

CONZATTI, MARINO, CUCCA

All'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata, deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella

amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria suddetta. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.».

4.24

GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, con sede in Milano, la Sezione consultiva, che rende pareri, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni che abbiano carattere inedito o nei casi di evidente difetto di coordinamento fra norme distinte. Il parere è reso dalla Sezione entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di esigenze istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta, e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti dalla Sezione all'amministrazione finanziaria o alle associazioni di categoria. L'acquisizione del parere della Sezione, nei termini anzidetti, è obbligatorio nel caso di atti dell'amministrazione finanziaria, non aventi carattere regolamentare, che riducono la portata o rendono più complessa la fruizione, da parte dei contribuenti, di premialità fiscali previste dalla legge.».

4.25

GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. In sede di prima applicazione, i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni tributarie regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il settantesimo anno di età, possono restare in servizio, conservando l'incarico, sino al compimento del settantaduesimo anno.».

4.26

GALLONE

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«4. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata, deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.».

4.27

TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria e a quelle previste dalla presente legge nonché al rispetto dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure di interpello di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 1 per il transito di cento magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nella giurisdizione tributaria di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, come introdotto dalla presente legge, i termini di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992 sono differiti sino alla definitiva copertura dei posti da assegnare.».
